

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
ex D.Lgs. 231/2001**

(approvato con Deliberazione Consiliare del 19 dicembre 2014 n° 8=13)

INDICE DELLE REVISIONI				
Rev.	Prima stesura	Data	Presidente	
0	Parte Generale e Parte Speciale	09/12/2014	Daniele Marco Consonni	
1	Parte Generale e Parte Speciale	26/06/2015	Daniele Marco Consonni	
2	Parte Generale e Parte speciale	12/10/2016	Daniele Marco Consonni	
3	Parte Generale e Parte speciale	12/09/2017	Daniele Marco Consonni	

INDICE

1. PREMESSE	9
1.1 Scopo	9
1.2 Riferimenti normativi	10
1.3 La descrizione de "Il Girasole" – Azienda di Servizi alla Persona.....	12
1.4 Organigramma Aziendale	14
1.5 Organizzazione Aziendale.....	14
1.6 Struttura di Governance e Controllo.....	17

PARTE PRIMA:

ORDINAMENTO GENERALE

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	21
3. LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE E DELLE RELATIVE	
SANZIONI	31
4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	
AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE	33
4.1 Elementi fondamentali del modello	36
4.2 Approvazione del Modello	37
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
5.1 Identificazione e requisiti professionali e di funzionamento.....	38
5.2 Poteri e funzioni	39
6. FLUSSI INFORMATIVI DA e VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
6.1 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza	40
6.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	41
7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	42

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	44
8.1 Introduzione	44
8.2 Misure nei confronti dei dipendenti	44
8.3 Misure nei confronti degli amministratori.....	47
8.4 Misure nei confronti del Revisore dei Conti	47
8.5 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi ...	47
9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	48
10. FORMAZIONE DEL PERSONALE	48

PARTE SECONDA

Regolamento Specifico dell'Azienda

11. L'APPROCCIO METODOLOGICO.....	49
11.1 Le linee guida per la redazione del Modello de "IL GIRASOLE"	49
12. RISULTANZE DELL'ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI ED AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE AI FINI DEL D.LGS 231/2001	50
12.1 Analisi nalisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello	50
12.2 Procedure e sistemi di controllo esistenti	51
12.3 Le aree potenzialmente a rischio.....	51
12.4 Criteri generali e regole fondamentali dei processi aziendali e dei comportamenti dei soggetti apicali e dei dipendentii	53
12.5 L'organizzazione aziendale e l'informatizzazione.....	55

PARTE TERZA

Le fattispecie incriminatrici presupposto della responsabilità dell'Azienda e le attività sensibili	57
--	-----------

"A" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. REATI PRESUPPOSTO	58
2. PROCESSI A RISCHIO	61
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	61
4. PROCEDURE SPECIFICHE	62
4.1 Acquisto beni, servizi e lavori	62
4.2 Fornitura di servizi ad Aziende ed Enti Pubblici	62
4.3 Comunicazioni ad Enti Pubblici	64
4.4 Ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Funzionari	64
4.5 Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	65
4.6 Richiesta di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche	65
4.7 Pagamenti a favore di Aziende ed Enti Pubblici	66
4.8 Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze	66
4.9 Gestione delle risorse finanziarie	66
4.10 Gestione del personale	67
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	67

"B" – REATI SOCIETARI

1. REATI PRESUPPOSTO	69
2. PROCESSI A RISCHIO	71
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	71
4. PROCEDURE SPECIFICHE	72
4.1 Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio e delle relazioni infraannuali	72

4.2 Attività degli Organi dell’Azienda e rapporti con gli Enti Pubblici (Regione Lombardia, ASL, Provincia e Comuni) e gli Organi di Controllo.....	72
4.3 Comunicazioni ad Enti Pubblici	73
4.4 Ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Funzionari	73

5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	73
--	-----------

“C” – ALTRI REATI

1. REATI PRESUPPOSTO	75
2. PROCESSI A RISCHIO	77
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	77
4. PROCEDURE SPECIFICHE	77
5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	77
6. REATO PRESUPPOSTO	78
7. PROCESSI A RISCHIO	78
8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	78
9. PROCEDURE SPECIFICHE	78
9. 1 Gestione del Personale	78
10. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	79

“D” REATI FINANZIARI

1. REATI PRESUPPOSTO	80
2. PROCESSI A RISCHIO	81
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	81
4. PROCEDURE SPECIFICHE	81
5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	81

"E" – REATI TRASNAZIONALI

1. REATI PRESUPPOSTO	82
2. PROCESSI A RISCHIO	83
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	83
4. PROCEDURE SPECIFICHE	84
4.1 Gestione del Personale	84
4.2-4.3 Approvvigionamento e fornitura servizi	84
4.4. Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	84
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	85

"F" – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. REATI PRESUPPOSTO	86
2. PROCESSI A RISCHIO	86
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87
4. PROCEDURE SPECIFICHE	87
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	89

"G" – REATI DI RICICLAGGIO

1. REATI PRESUPPOSTO	91
2. PROCESSI A RISCHIO	92
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	93
4. PROCEDURE SPECIFICHE	93
4.1. Acquisto beni servizi e lavori	93
4.2. Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti/assegni.....	94
4.3 Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze	94

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	94
--	-----------

"H" – DELITTI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

1. REATI PRESUPPOSTO	96
2. PROCESSI A RISCHIO	97
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	98
4. PROCEDURE SPECIFICHE	99
4.1 Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati	99
4.2 Trasmissione di dati, di informazioni e di documenti	101
4.3 Gestione del Personale	101
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	101

"I" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. REATI PRESUPPOSTO	103
2. PROCESSI A RISCHIO	103
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	104
4. PROCEDURE SPECIFICHE	104
4.1 Acquisto beni, servizi , lavori	104
4.2 Fornitura di servizi	104
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	104

"L" – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

1. REATI PRESUPPOSTO	105
2. PROCESSI A RISCHIO	108
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	108

4. PROCEDURE SPECIFICHE	108
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	108

"M" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O

A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. REATI PRESUPPOSTO	109
2. PROCESSI A RISCHIO	109
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	109
4. PROCEDURE SPECIFICHE	110
4.1 Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	110
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	110

"N" – REATI AMBIENTALI

1. REATI PRESUPPOSTO	111
2. PROCESSI A RISCHIO	119
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	120
4. PROCEDURE SPECIFICHE	121
4.1 Produzione e smaltimento di rifiuti sanitari e di rifiuti urbani	121
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	122

1. PREMESSE

1.1 Scopo

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Pertanto scopo del Modello è:

- determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato dal commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- consentire all'Azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

Tale Modello è il documento di riferimento per:

- perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Azienda;
- colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità dell'Ente IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona -, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente ed in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili (anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali).

Particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

1.2 Riferimenti normativi

Il Modello di seguito delineato soddisfa pienamente le prescrizioni e le indicazioni riportate nelle seguenti norme:

- D.Lgs. n. 231 dell' 8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro) (introduzione dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 61 del 11 aprile 2002, art. 3 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) (introduzione dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale) (introduzione dell' art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 228 dell' 11 agosto 2003, art. 5 (Misure contro la tratta di persone) (introduzione dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Legge comunitaria 2004) (introduzione dell'art. 25sexies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (introduzione dell' art. 25quater del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 {Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) (modifica all'art. 25quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale);
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) (introduzione dell'art. 25septies del D.Lgs, 231/2001);
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di

- esecuzione), successivamente modificato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (introduzione dell'art. 25octies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) (introduzione dell'art. 24bis del D.Lgs. 231/2001);
 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)(introduzione dell'art. 24ter del D.Lgs. 231/2001);
 - Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) (modifica dell'art. 25bis ed introduzione degli artt. 25bis. 1 e 25novies del D.Lgs. 231/2001);
 - Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) (art. 25novies del D.Lgs. 231/2001);
 - D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) recante l'abrogazione e la modifica di reati presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
 - Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009);
 - Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia).
 - D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) (art. 25decies e undecies).
 - D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (attuazione direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) (art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare").

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") (art. 25 - art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) .
- Linee guida specifiche. In particolare, ai fini della implementazione del presente Modello sono state prese a riferimento le Linee Guida della Regione Lombardia per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e controllo delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere
- Legge 186/2014 in vigore dal 1/01/15
- Legge 22.05.2015 n.6869
- D.Lgs. 125 del 21/06/2016

Si precisa fin da subito che le regole di comportamento contenute nel presente modello si integrano con quelle del Codice etico di comportamento adottato dall'Azienda IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona - (allegato al presente documento), allo scopo di esprimere i principi di deontologia dell'Azienda che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

1.3 LA DESCRIZIONE DE IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona

L'Azienda di servizi alla persona "Il Girasole" già I.P.A.B. "Residenze protette per non autosufficienti", sorge nell'ottobre del 1983 per volontà dell'E.R.S.Z. – USSL n. 6 di Gallarate come primo polo di servizio per non autosufficienti. La trasformazione in Azienda di Servizi alla persona è avvenuta con D.D.G. del 17.12.2003 n. 22459.

La residenza accoglie ospiti, prevalentemente anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti. Con deliberazione del Direttore Generale di ATS Insubria n. 60 del 11 febbraio 2016 è stata concessa la proroga dell'autorizzazione al funzionamento fino al **31 dicembre 2017** per n. 60 posti letto.

Da STATUTO art. 2 "L'azienda persegue finalità di rilevanza socio-sanitaria ed ha lo scopo di offrire assistenza nei confronti di persone anziane in stato di non autosufficienza. L'azienda svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, nel settore della formazione e dell'educazione con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani del proprio territorio." (distretto socio sanitario di Somma Lombardo).-

Declinando nello specifico quanto previsto dallo Statuto si possono evidenziare i seguenti principi come elementi di orientamento dell'azione di tutti i soggetti coinvolti:

- Considerare le persone come portatori di bisogni e di risorse
- Prendersi cura delle persone che esprimono delle necessità attraverso un costante miglioramento e cambiamento organizzativo nei limiti delle risorse economiche disponibili
- Mettere al centro dell'organizzazione l'utente e la sua famiglia
- Valorizzare le risorse umane e gestire percorsi di crescita professionale
- Ricerca costante del miglior servizio al minor costo possibile
- Ricerca costante di modalità di approvvigionamento che stimolino la concorrenza

- Apertura all'innovazione e al territorio attraverso la gestione e organizzazione di servizi domiciliari
- Trasparenza di tutti i processi produttivi aziendali
- Disponibilità al confronto.

L'edificio dell'ASP si trova collocato all'interno dell'ospedale "A. Bellini" di Somma Lombardo, si articola su due piani fuori terra senza barriere architettoniche ed è conforme alle norme della L. 626 ed agli standard strutturali previsti dalle leggi regionali. L'ASP dispone di 18 camere da due a quattro letti, dislocate su due piani, e di una camera singola. Ogni camera è dotata di bagni attrezzati per disabili.

I pasti sono consumati prevalentemente nelle sale mensa.

Gli ospiti trascorrono gran parte della giornata nei saloni, dove vengono effettuate anche le attività di animazione sociale. L'A.S.P. dispone, inoltre, di una palestra per la fisioterapia dotata di attrezzature e di apparecchiature per la terapia individuale. Ogni piano è dotato di una piccola cucina attrezzata.-

Possono essere accolte nella residenza persone di ambo i sessi, di norma con età superiore ai 65 anni (salvo casi particolari, ammessi, attraverso specifica valutazione al momento dell'ingresso, sono esclusi i pazienti affetti da patologie psichiatriche e/o da gravi disturbi comportamentali) nei casi in cui la famiglia o altri servizi non possono adeguatamente provvedere alla assistenza.

La residenza si fa carico dell'Ospite nella sua globalità e tramite il personale operante nella struttura stessa ha come obiettivo quello di offrire un servizio di qualità attraverso l'efficacia dei trattamenti curativi e riabilitativi e l'efficienza delle procedure organizzative.


1.4 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

L'Azienda, ai sensi della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e del Regolamento di Attuazione 4 giugno 2003 n. 11, che disciplinano l'istituzione delle ASP, è governata da un Consiglio d'Amministrazione, da cui dipende il Direttore Generale.-

L'attività è suddivisa in:

- **Area Servizi Amministrativi** comprendente l'Ufficio Amministrativo, l'Ufficio Accoglienza, il Servizio Trasporti e Magazzino;
- **Area Servizi Socio-Assistenziali ed Alberghieri** comprendenti l'Area Infermieristica, l'Area Assistenziale, l'Area Socio-Educativa e l'Area Alberghiera;
- **Area Servizi Sanitari** comprendenti l'Area Medica e l'Area Fisioterapica;

Si riporta l'organigramma aziendale aggiornato.



1.5 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Presidente Consiglio di Amministrazione	Daniele Marco Consonni telefono 0331 250152 email presidenza@anzianisomma.it
Organismo di Vigilanza	Avv. Francesca Neri Presidente Dott.ssa Franca Mazzucchelli email aspilgirasole@odvilgirasole.it
Direzione Generale	Dott.ssa Alessandra Malini telefono 0331 250152 email direzione@anzianisomma.it
Responsabile Sanitario	Dott.ssa Tamara Destro telefono 0331 250152 email respsan@anzianisomma.it
Area Amministrativa	Rag. Cinzia Di Pierro telefono 0331 250152 email economista@anzianisomma.it
Coordinatore Servizio Infermieristico	Stefano Cassano telefono 0331 250152 email coordinatore@anzianisomma.it
Responsabile dei Processi Assistenziali	Antonella Guzzi telefono 0331 250152 email rpa@anzianisomma.it
Servizio Animazione	Melania Tedeschi telefono 0331 250152 email animazione@anzianisomma.it
Segreteria	Stefano Izzo Telefono 0331 250152 email segreteria@anzianisomma.it

Il Direttore Generale:

- è il capo del personale e gestisce le risorse umane secondo criteri di efficacia ed efficienza
- collabora con il Presidente nella direzione dell'Azienda,
- studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività
- provvede alle spese per il funzionamento ordinario dell'ente
- tiene i rapporti con gli organi di vigilanza, con gli ospiti ed i parenti
- presiede le commissioni di gara e di concorso
- firma gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
- provvede alle spese per il funzionamento ordinario dell'azienda

Il Responsabile Sanitario:

a) è direttamente responsabile:

- delle attività socio-sanitarie svolte istituzionalmente dall' A.S.P.;
- delle attività di indirizzo e coordinamento del personale sanitario e socio-sanitario, sulla base delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia socio-sanitaria;
- del coordinamento e integrazione delle diverse componenti di assistenza della RSA, onde assicurare le migliori condizioni psico-fisiche degli ospiti;
- della vigilanza sulla salute psicofisica degli ospiti e sulla qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate;
- degli aspetti igienico sanitari della struttura residenziale;
- di assicurare il raccordo e l'armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie, agevolandone funzioni ed integrazione;
- di tutti gli adempimenti di carattere sanitario funzionali e obbligatori rispetto alle normative nazionali, regionali e locali in merito alle autorizzazioni al funzionamento della struttura, all'accreditamento e alla contrattualizzazione dei posti letto.

b) gli competono inoltre:

- la valutazione delle domande di ingresso in funzione della congruità dei servizi sanitari offerti rispetto alle esigenze specifiche;
- l'accoglienza dell'ospite con valutazione delle condizioni psico-fisiche all'ingresso nella struttura;
- il coordinamento del servizio medico, dei relativi turni di reperibilità, e del servizio di fisioterapia, compresa l'organizzazione dei turni di lavoro;
- la verifica delle modalità e della qualità delle prestazioni rese, ai sensi delle vigenti normative da parte dei medici di struttura e dei fisioterapisti;
- la verifica dell'espletamento dei compiti di rilevanza assistenziale e sanitaria da parte dei vari addetti;
- la verifica del regolare approvvigionamento di farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni, curando il conseguimento di criteri di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione;
- la verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature di ambito sanitario;

- la garanzia che agli ospiti siano rilasciate le certificazioni necessarie;
- l'erogazione degli interventi ritenuti inderogabili per l'interesse del paziente;
- la stesura, con i medici di struttura, la Responsabile dei Processi Assistenziali, gli animatori, i fisioterapisti dei piani assistenziali individualizzati degli ospiti;
- il controllo sull'adeguatezza dell'igiene degli ambienti;
- la custodia delle cartelle sanitarie contenenti dati sensibili relativi agli ospiti;
- la cura dei rapporti con gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
- la gestione dei rapporti con l'A.S.L. competente in merito alla vigilanza e al controllo;
- il relazionare, trimestralmente e per iscritto, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione, sull'andamento della gestione sanitaria della struttura, proponendo tutte le iniziative che ritiene opportune per il perseguimento degli scopi dell'Azienda;
- la segnalazione immediata al Direttore Generale di eventuali disfunzioni nell'organizzazione e nella gestione;
- la regolare tenuta dei registri previsti da specifiche disposizioni normative sanitarie;
- la supervisione dei contenuti del piano di formazione continua del personale dell'ente concordando con il Coordinatore e il Direttore Generale le modalità organizzative.

Il Ragioniere economo:

- è responsabile della gestione economica e degli acquisti sulla base delle procedure approvate dal Direttore perseguendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione
- è responsabile della gestione economica del personale
- è responsabile del controllo sulla regolarità della tenuta dei libri contabili previsti dalle norme civilistiche e fiscali
- è responsabile delle spese economali
- tiene i rapporti con il Commercialista ed il Revisore dei conti

Il Coordinatore:

a) Gestisce persone e relazioni:

- Orienta la gestione delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie aziendali indicati dalla Direzione Generale e dalla Direzione Sanitaria;
- Gestisce quali/quantitativamente la dotazione organica (Ausiliari, A.S.A., O.S.S., I.P., Animatori/Educatori);
- Valorizza attitudini, competenze, impegno e risultati;
- Gestisce relazioni interpersonali e conflitti, negozia, presidia il clima;
- Coinvolge i collaboratori nella costruzione dei progetti;
- Prepara e conduce riunioni e gruppi di lavoro;
- Identifica e propone soluzioni ai problemi organizzativi delle attività coordinate;
- Implementa e verifica i processi di comunicazione;

b) Gestisce processi, progetti e valutazioni:

- Verifica le risorse disponibili;
- Utilizza le risorse applicando criteri di costo/efficacia;

- Valuta la congruità delle risorse in rapporto ai risultati conseguiti;
 - Monitora processi e risultati;
 - Formula progetti operativi rispondenti a criteri di buona qualità di tutte le componenti;
 - Seleziona le priorità tra problemi utilizzando tecniche di comparazione costo/risultato;
 - Identifica i bisogni formativi dei collaboratori;
- c) Gestisce il servizio di assistenza domiciliare in collaborazione con l'assistente sociale dei comuni di riferimento;

Il Responsabile dei processi assistenziali:

- cura e tiene i rapporti con ospiti e famigliari;
- supporta il Coordinatore e il Responsabile Sanitario nell'organizzazione, stesura, aggiornamento dei PAI nel rispetto delle specifiche scadenze, supervisionandone la relativa attuazione attraverso il coinvolgimento del personale;
- relaziona al Coordinatore su eventuali criticità rilevate, necessità di implementazione dei processi sia tecnici, sia organizzativi e comunicativo – relazionali;
- gestisce nella quotidianità i rapporti con il personale assistenziale, supervisionandone le attività e fornendo consulenza di processo;
- è responsabile della richiesta, tenuta e gestione dei presidi (pompe, aspiratori...), comprese le scadenze manutentive periodiche, e le forniture non di pertinenza del servizio di riabilitazione;
- è responsabile del servizio di ristorazione;
- supervisiona la programmazione e la prenotazione di esami e visite specialistiche, comprese la comunicazione ai parenti e l'eventuale trasporto;
- predispone i programmi giornalieri del personale;
- supervisione la corretta tenuta del FaSaS e supporta il Responsabile Sanitario nella fase di chiusura dello stesso;

1.6 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO

Consiglio d'amministrazione

l'Azienda è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 membri di cui 2 nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, 2 nominati dalla Giunta Comunale del Comune di Somma Lombardo ed 1 nominati dall'Azienda Ospedaliera di Gallarate in quanto soggetto rappresentativo degli originari interessi dell'Ente.-

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile esclusivamente per un secondo mandato.-

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Presidente dell'Azienda, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri con voto favorevole alla maggioranza assoluta degli stessi;
- approva il bilancio consuntivo annuale e redige la nota integrativa di accompagnamento al bilancio;

- approva lo statuto e le relative modifiche da sottoporre alla direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di legittimità;
- adotta il regolamento generale di funzionamento dell'ente, il regolamento di organizzazione e contabilità e i regolamenti amministrativi necessari;
- predispone ed approva i piani e i programmi fondamentali dell'attività dell'Azienda e ne verifica l'attuazione;
- approva il documento di programmazione economica triennale;
- approva il programma di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio;
- delibera la dismissione o l'acquisto di beni immobili;
- nomina il Direttore Generale dell'Azienda, tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori dell'ASP che assume anche le funzioni di Segretario;
- approva, su proposta del direttore generale, la dotazione organica dell'Azienda;
- autorizza il Presidente a rappresentare in giudizio L'Azienda

Il Consiglio d'Amministrazione de IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona risulta, in oggi, così composto:

NOMINATIVO	CARICA
Signor DANIELE MARCO CONSONNI	PRESIDENTE
Dr.ssa SILVANA MONETTI	VICE PRESIDENTE
Signor ANTONINO CRUPI	CONSIGLIERE
Signor STEFANO PERUZZOTTI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Virginia Brasca	CONSIGLIERE

Il Consiglio di Amministrazione non ha conferito alcuna delega e potere ad alcuno dei suoi membri.-

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e:

- nomina il Vice Presidente
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e da esecuzione delle delibere
- cura i rapporti con gli altri enti e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività socio-sanitaria dell'Azienda
- esercita le funzioni direttive, di indirizzo di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività dell'Azienda
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega
- in caso d'urgenza adotta, con ordinanza, i provvedimenti necessari che saranno ratificati nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione dell'azienda; è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo Regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile.

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta Regionale in relazione alla classe di appartenenza dell'istituzione interessata, determinata mediante i criteri di classificazione stabiliti dalla Giunta medesima.

Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi di amministrazione dell'azienda di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003.

L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'ASP gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001

Si è deliberata la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, cui sono affidati i compiti di vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello in funzione di cambiamenti intervenuti nello scenario normativo ovvero nell'esposizione dell'azienda al rischio di commissione di reati;
- predisporre la reportistica periodica destinata al CdA.

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti è soggetto indipendente, che opera al di fuori della struttura Organizzativa dell'azienda.

I compiti del Revisore dei Conti consistono principalmente:

- nella vigilanza sulla corretta amministrazione della Società;
- nella vigilanza sulla corretta compilazione del documento di programmazione del Bilancio d'Esercizio, della Nota Integrativa e sulla Relazione della Gestione nel rispetto della normativa civilistica nonché di quella che regola specificatamente le Aziende di Servizi alla Persona;
- nella vigilanza sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e sulla sua adeguatezza rispetto all'operatività dell'azienda;
- nella vigilanza sulla funzione amministrativa dell'azienda, per quanto concerne la dotazione di risorse umane e tecnologiche a supporto dell'operatività ed in particolare sulla qualità dei flussi informativi e del reporting aziendale;

Attualmente, l'incarico del Revisore dei Conti è affidato al Dottor Massimo Piscetta, in forza di deliberazione consiliare n° 6=9 del 23 luglio 2016.

PARTE PRIMA: Ordinamento Generale

2. *Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231*

Con il Decreto Legislativo 231 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridiche*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente denominati "Enti") per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio, con esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti di rilievo costituzionale (Partiti e Sindacati) e simili (art 5 comma 1):

- da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino anche di fatto la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. L'Ente non risponde se le persone indicate al comma 1 art 5 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero – sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua principale sede – purché, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.

La suddetta responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore non identificato o non imputabile e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia.

Il Decreto legislativo 231 elencava, nella sua stesura originaria, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231) e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Con l'articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 si inserisce il Delitto di criminalità organizzata, (**art. 24-ter**, D.Lgs. 231/01) in merito a:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231 attraverso l'**art. 25-bis**, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (artt. 455 e 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Con l'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.07.2009 si introducono i delitti contro l'industria e il commercio, art. 25-bis.1 del d.lgs 231/01:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

La legge 48 del 28 marzo 2008 art.27 introduce **l'art. 24-bis** al D.Lgs. 231/2001 relativo ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati :

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto Legislativo 231 il successivo **art. 25-ter**, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazione sociali (art. 2621 cod. civ.);

- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Quindi, l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999) ha inserito nel Decreto Legislativo 231 l'**art 25-quater**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione".

Da ultimo, la legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, mediante l'inserimento dell'**art. 25-quinquies**, ha inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quarter c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Quindi, l'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62, in vigore dal 27 aprile 2005, mediante l'inserimento dell'art. **25-sexies**, ha esteso l'ambito di responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della Finanza);
- manipolazione del Mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza).

Successivamente, la legge 9 gennaio 2006 n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, mediante l'inserimento dell'**art. 25-quater 1**, ha esteso l'ambito di responsabilità amministrativa degli Enti anche al delitto consistente nella mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Infine, la legge 16 marzo 2006 n. 146, in vigore dall'11 aprile 2006, che ratificando la Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale, opera un ulteriore significativo ampliamento dell'ambito di applicazione del D.Lgs 231. In particolare, l'art. 10 della legge 146 prevede l'applicabilità del regime della responsabilità amministrativa degli Enti anche per i reati di seguito indicati che abbiano il carattere della transnazionalità:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/73);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs 286/98 e successive modifiche, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

L'art. 3 della legge 146 considera reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il Decreto Legislativo 231 prevede, inoltre, l'applicazione dei principi di legalità, irretroattività e successioni di leggi penali nel tempo così come previsti dal c.p..

La Legge 123 del 3 agosto 2007 art 9 introduce l'**art 25 – septies** al D.Lgs. 231/2001 relativo a Reati di omicidio colposo (art 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art 590 c.p.), commessi con violazioni di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

In coordinamento con il D.Lgs. 231, l'Art. 30 del D.Lgs. 81/2008 , integrato dal D.Lgs. 106 del 9 agosto 2009, a cui fa espressamente rinvio, prevede che l'ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità (c.d. esimente). Nello specifico, la responsabilità dell'ente sorge ed è perseguita in sede penale nelle ipotesi di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro. In altri termini, affinché si origini la responsabilità dell'ente, è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi di tali reati (l'evento che le norme penali dell'omicidio colposo o delle lesioni gravi o gravissime puniscono), ma occorre la "colpa specifica" (la condotta commissiva o omissiva cui è associabile un interesse o vantaggio dell'ente) che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'articolo aggiunto dal d.lgs 21 novembre 2007 n. 231, art. 63 comma 3 introduce **l'art. 25-octies** al D.Lgs. 231/01 relativo alla Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Mentre l'articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 27.07.2009 introduce **l'art.25-novies** al d.lgs 231/01 relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

L'articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2009 n.116, art.4 commento 1, introduce l'**art.25-decies** al d.lgs 231/01 in merito all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Infine il D.Lgs 121/2011 introduce, all'art 2, modifiche al D.Lgs. 231/2001 inserendo, in particolare, **l'articolo 25-undecies** "Reati ambientali", estendendo la responsabilità amministrativa anche agli illeciti in materia ambientale.

Si rileva in particolare quanto di seguito introdotto:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);

L'elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce - come si dirà - il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati.

Gli enti che hanno la sede principale nel territorio italiano possono essere chiamati a rispondere anche di reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 4 del Decreto.

Quanto ai soggetti che impegnano la responsabilità amministrativa dell'ente, l'attenzione del legislatore va sia a coloro che rivestono formalmente la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, sia a coloro che la esercitano di fatto (rileva la figura dell'amministratore di fatto, così come definito dall'art. 2639 cod. civ.), e ai soggetti che la esercitano nell'ambito di strutture decentrate autonome (i c.d. direttori di stabilimento), Questi soggetti sono definiti soggetti in posizione apicale.

Quanto ai subalterni, di regola assumerà rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti posti ai vertici dell'ente.

Il reato dovrà infine essere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente: il vantaggio, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di una utilità economica per l'ente; l'interesse si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

Per quanto riguarda i reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25-septies, sotto il profilo soggettivo, questi dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal decreto 231/01, tutte punite a titolo di dolo: all'interno di tali figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

AGGIORNAMENTO DEL 22/06/2015:

La **Legge 22 maggio 2015 n.68** recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015) oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

E' da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già

possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) - all'articolo 12 - ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" e a differenza della legge sui reati ambientali che è già efficace, è entrata in vigore il 14 giugno 2015.

I nuovi reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Val la pena ricordare qui, in termini generali, che in caso di condanna dell'azienda ai sensi del D.Lgs.231/01, la sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene applicata mediante lo strumento delle "quote" che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell'azienda.

Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015

Impossibile qui illustrare nel dettaglio tutti i reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015; per esigenze di brevità si è deciso di illustrare nel dettaglio, uno per uno, solo i nuovi reati-presupposto inseriti dal legislatore nel D.Lgs.231/01.

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, quali il reato di impedimento del controllo (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei

luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.

E' prevista inoltre l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre “quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale “dei delitti contro l'ambiente”, n.d.r.], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente”.

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.), la confisca (art. 452-undecies c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono l'omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-terdeciesc.p.).

Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la “Parte sesta-bis” recante “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, cui si rinvia, che si applica “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-bis).

3. La natura della responsabilità dell'Ente e delle relative sanzioni

La natura della responsabilità introdotta dal Decreto è oggetto di discussione. Per quanto formalmente definita “amministrativa”, e nella realtà una responsabilità molto vicina a quella penale.

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale, che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nei merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge – e non si sostituisce – alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

Per un'analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal Decreto Legislativo 231 così come successivamente modificato ed integrato, già analiticamente enunciati al paragrafo n. 2, si rimanda ai relativi articoli del Codice Penale, del Codice Civile e del Testo Unico della Finanza.

Le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati di cui al D.Lgs 231 sono riconducibili a:

- **Sanzioni pecuniarie:** si basano sul sistema delle quote. L'importo della quota, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille è compresa tra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37. Ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente e all'attività svolta sia per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto sia per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Tali sanzioni si applicano sempre per l'illecito amministrativo dipendente da reato.
- **Sanzioni interdittive:** si distinguono in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva)

- **Pubblicazione della sentenza:** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata un sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante

affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

- **Confisca:** nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente (non vi è alcuna responsabilità per soci e/o associati) con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul presupposto di fondati e specifici elementi.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato e trovano applicazione le relative regole del codice civile.

Infine, nell'ambito di operazioni societarie straordinarie la disciplina in oggetto prevede che

- in caso di trasformazione l'Ente trasformato rimane responsabile per i fatti anteriori alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- in caso di fusione (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di nuovo Ente) l'Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti: le sanzioni interdittive sono limitate al settore di attività/struttura cui si riferisce l'illecito; è prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni interdittive con sanzioni pecuniarie;
- in caso di scissione si applica la stessa disciplina per il caso di fusione con la particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato;
- in caso di cessione d'azienda, il cessionario risponde per fatti anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture contabili/bilanci. È previsto il beneficio della preventiva escussione del cedente e con esclusione delle sanzioni interdittive per il cessionario e con pena pecuniaria contenuta nei limiti del valore dell'azienda ceduta.

4. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di escludere la responsabilità dell'ente

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a)** L'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b)** il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV");

- c)** le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d)** non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1.** individuare le attività nei cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- 2.** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3.** individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4.** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5.** introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto prevede la responsabilità dell'ente anche per la commissione di reati previsti dal decreto - sempre che avvenuta nei suo interesse o vantaggio - da parte di "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità sorge se tale commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1).

In tali circostanze è espressamente previsto che non ricorre tale inosservanza "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 2).

Con riguardo a tali ipotesi, il Modello, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a (art. 7, comma 3):

- garantire lo svolgimento dell'attività nei rispetto della legge;
- scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Per i reati commessi dai soggetti in posizione "apicale", invece, non è sufficiente che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione. Occorre che l'ente abbia anche affidato ad un apposito organo (il c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento. E' altresì necessario che l'organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo, e il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decreto). Sotto questo profilo, la funzione che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad adempiere è particolarmente delicata, in quanto lo stesso dovrà vigilare sull'effettiva operatività del

modello, verificarne l'adeguatezza anche alla normativa vigente, monitorare costantemente l'attività sociale ed individuare eventuali nuove esigenze che richiedono un aggiornamento del modello.

E opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori, l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività nonché un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4).

Con particolare riferimento all'introduzione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, l'azione esimente di un modello di organizzazione e gestione, con riferimento alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personale colpose gravi o gravissime ex art. 25 septies, viene ritenuta efficace quando questo è adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a)** al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b)** alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c)** alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d)** alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e)** alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f)** alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; ;
- g)** alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h)** alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art 30 del D.Lgs. 81/08 definisce che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui all'elenco precedente e deve prevedere, sulla base della natura e dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta:

- (i)** un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- (ii)** un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- (iii)** un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- (iv)** specifiche procedure finalizzate al riesame ed all'eventuale modifica del modello operanti:

- 1)** in occasione dei controlli di cui sopra;
- 2)** laddove siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;
- 3)** in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "perfetto", che elimini completamente la possibilità che un soggetto violi la legge penale.

I modelli di organizzazione gestione e controllo, infine, possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, art. 6 del Decreto Legislativo 231, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26/06/2003, le associazioni rappresentative degli Enti comunicano al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale – Ufficio I – i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto Legislativo 231. In assenza di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento acquista efficacia.

4.1 Elementi fondamentali del Modello

I punti fondamentali per la definizione del Modello sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- 1.** Mappatura delle attività aziendali "sensibili", cioè di quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231, evidenziando inoltre le attività strumentali alla commissione dei reati. La mappatura dovrà dettagliatamente evidenziare il tipo di reati che può essere commesso, il soggetto o la funzione che può compiere l'illecito, la modalità attuativa attraverso la quale si può realizzare l'illecito e l'occasione (il "quando") che rende possibile la realizzazione dell'illecito;
- 2.** Analisi delle procedure di controllo esistenti e definizione di specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose;
- 3.** Analisi, definizione e formalizzazione del Sistema organizzativo. Tale sistema dovrà essere adeguatamente aggiornato e formalizzato. Dovrà prevedere una chiara attribuzione delle responsabilità, una chiara definizione delle linee di dipendenza gerarchiche ed una chiara descrizione dei compiti. I sistemi di incentivo dovranno inoltre essere analizzati e costruiti affinché non si configurino incentivi diretti alla commissione di illeciti;
- 4.** Definizione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza;
- 5.** Formalizzazione delle regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello. Esplicita previsione di misure adeguate a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- 6.** Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

7. Definizione di un sistema sanzionatorio a carico sia dei soggetti dipendenti che apicali per la violazione degli obblighi procedurali o di controllo derivanti dall'introduzione del Modello.
8. Sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite. La comunicazione dei modelli al personale dovrà essere autorevole, efficace, capillare, chiara e dettagliata e dovrà essere ripetuta e rinnovata periodicamente. Inoltre, bisognerà espressamente prevedere un programma di formazione, che dovrà essere appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari. Tale programma dovrà esplicitamente riportare il contenuto dei corsi, la loro frequenza e l'obbligatorietà della partecipazione. Bisognerà infine prevedere dei controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei corsi.
9. Definizione di un codice etico di comportamento – in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231 – che preveda la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza. Tale codice di comportamento deve poi essere portato a conoscenza e osservato da IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona. e da tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Azienda (fornitori, appaltatori, collaboratori, dipendenti, etc.).

4.2 Approvazione del Modello

Il Modello organizzativo è "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (art.1, c.I, lett.a), del D.Lgs 231/2001, e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Al fine, poi, di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente o il Direttore Generale ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.Lgs. 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

Il presente Modello è stato approvato con Delibera n. 8=13 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente IL GIRASOLE - Azienda di Servizi alla Persona in data 19 dicembre 2014

Con la stessa Delibera il Consiglio ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà dell'Azienda, Consiglio di Amministrazione compreso.

5. L'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto disposto dall'art 6 del Decreto, la Azienda di Servizi alla Persona affida ad un apposito organo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare, in modo continuativo, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza adotta proprie regole, definite in un Regolamento (Regolamento dell'Organismo di Vigilanza), predisposto ed approvato dall'Organismo di Vigilanza.

5.1 Identificazione e requisiti professionali e di funzionamento

Affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231, è necessario prevedere l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("ODV"), "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento".

Si tratta di un organo "dell'ente", che va posto in posizione di autonomia e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolare a quelli esecutivi.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- 1. autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale (organo amministrativo). All'Organismo di Vigilanza occorre pertanto conferire sia un autonomo potere di controllo – idoneo all'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello – sia un autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello;
- 2. professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione, legale (societaria, penale, di controllo di processi), per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale,
- 3. quantitativamente** adeguato ai compiti da svolgere. In particolare, al riguardo, si fa riferimento alle "Linee Guida Regione Lombardia per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e controllo delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere"
- 4. continuità di azione,** tale requisito impone una *presenza* sistematica e costante in azienda dell'Organismo di Vigilanza in continua interazione con il management aziendale e le più significative funzioni di staff;
- 5. capacità di integrazione** con soggetti terzi ove la complessità operativa non consenta a detta funzione di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno, altresì, essere privi di deleghe gestionali e di compiti di carattere operativo all'interno dell'Ente che possano determinare situazioni di conflitto con i compiti ed attività ai medesimi attribuiti.

Inoltre, dovendo garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni posizione di conflitto, al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, l'Organismo di Vigilanza, potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità da reperirsi anche all'esterno dell'Ente che potranno fornire all'occorrenza un utile supporto tecnico e specialistico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; i componenti

dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere o essere stati indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi – diversi dai reati presupposto - ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari, bancari o finanziari.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza individuerà, se del caso, nello specifico tali requisiti di indipendenza richiesti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, e definirà se del caso anche le sopra citate cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dall'incarico.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione.

L'OdV dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere nominati nuovamente una seconda volta e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione dell'interessato.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, sin dall'atto di nomina, l'opportuna autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

5.2 Poteri e funzioni

L'Organismo di Vigilanza deve disporre di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo** e in base a quanto si ricava dal testo del Decreto Legislativo 231, le funzioni svolte da esso svolte possono essere così schematizzate:

- 1. vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito mediante:
 - i. richiesta di informazioni e documenti ad ogni settore e livello dell'Ente,
 - ii. accertamento di violazioni e proposta delle relative sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel presente modello organizzativo;
- 2. valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231.
- 3. aggiornamento del Modello** in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e del cambiamento delle previsioni normative;
- 4. possibilità di colloquiare con tutti i membri dell'Azienda**, vertici compresi, senza vincoli gerarchici di alcun tipo;
- 5. costituire un riferimento** credibile sia per i dipendenti dell'Ente che ad esso vogliono rivolgersi per segnalare condotte illecite, sia per i soggetti esterni all'Ente stesso;

6. disponibilità di spesa sottoposta a decisione del Consiglio di Amministrazione.

6. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- continuativa, nei confronti del Direttore Generale, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- su base periodica, al Consiglio di Amministrazione della Azienda di Servizi alla Persona, in occasione delle riunioni di tale organo. Si stabilisce inoltre che, nell'agenda di convocazione del Consiglio di Amministrazione, per almeno due volte nel corso di ogni esercizio sociale dovrà essere inserito all'ordine del giorno l'argomento "Rapporto dell'Organismo di Vigilanza";
- annualmente, nei confronti del Revisore Contabile;
- immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e del Revisore Contabile.-

Ogni anno, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello, che deve contenere, quanto meno;

- a)** la sintesi delle attività svolte nell'anno dall'Organismo di Vigilanza;
 - b)** l'indicazione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
 - c)** la descrizione di eventuali nuove attività sensibili;
 - d)** un resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
 - e)** le procedure disciplinari avviate e le sanzioni eventualmente applicate dalla Azienda di Servizi alla Persona, con riferimento alle violazioni del Modello;
 - f)** una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte d'integrazioni, correzioni o modifiche;
 - g)** gli eventuali mutamenti del quadro normativo che abbiano richiesto o richiedano un aggiornamento del Modello, Il Consiglio di Amministrazione e il Revisore Contabile possono richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate, In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti;
- le violazioni accertate del Modello ed ogni notizia sui Reati di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni previste dal successivo paragrafo;

- ogni informazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello e per il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza predispose annualmente un rendiconto delle spese sostenute.

6.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 (componenti degli organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, ecc.) in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica presso la seguente casella di posta: segnalazioniodv@anzianisomma.it.

Qualora l'accesso al sistema informatico non sia possibile o non sia disponibile, la segnalazione può avvenire tramite posta interna indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato, attraverso posta interna o attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Direttore Generale:

- dei procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello;
- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- dell'eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato in merito a:

- l'inizio di ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative, ovvero, eseguite dalla Regione Lombardia e dall'ASL;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i provvedimenti o notizie provenienti da qualsiasi autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- ogni cambiamento organizzativo od operativo apportato nell'Azienda, astrattamente idoneo ad influenzare, integrare o modificare il contenuto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre immediatamente informato, attraverso posta interna o attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Datore di Lavoro di ogni singola area aziendale:

- di ogni modifica sostanziale apportata al documento di valutazione di rischi ex D. Lgs. 81/08 delle singole unità operative avvenuta successivamente il primo invio del documento stesso all'Organismo;
- di ogni incidente accaduto che comporta un infortunio o malattia superiore ai 40 giorni e/o mancato incidente sui luoghi di lavoro;

Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'Organismo di Vigilanza e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione. I segnalanti in buona fede sono inoltre garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Azienda di Servizi alla Persona o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, comma 2, lett. d), gli organi dell'Azienda sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, il suo funzionamento e la sua corretta attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili, come individuati nelle procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione. I responsabili di cui sopra sono altresì tenuti a trasmettere, annualmente, all'Organismo di Vigilanza una relazione scritta che contenga:

- la descrizione dello stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività sensibili di propria competenza;
- la descrizione delle eventuali attività di attuazione dei protocolli di prevenzione e di miglioramento dell'efficacia degli stessi, con l'indicazione dello stato di avanzamento delle predette attività;
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione;
- lo stato di applicazione dei protocolli operativi di attuazione del Modello.

Il Datore di lavoro oltre a trasmettere le informazioni di cui sopra, annualmente invia:

- i verbali delle visite ispettive svolte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- i verbali delle riunioni annuali ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate. La trasmissione della relazione avviene tramite posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata **segnalazioniodv@anzianisomma.it**, ed è indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni altra comunicazione all'Organismo di Vigilanza, da parte dei responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili, avviene con le modalità che costoro riterranno, di volta in volta, più opportune o che saranno, di volta in volta, indicate dall'Organismo di Vigilanza.

7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione laddove di carattere sostanziale. Per modifiche di carattere sostanziale sono da intendersi, a titolo esemplificativo:

- l'eliminazione di alcune sezioni del presente Modello o l'inserimento di nuovi allegati alla parte speciale;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto;

- la modifica di competenze, poteri o funzioni in capo all'Organismo di Vigilanza;
- l'adozione di nuove misure disciplinari.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, e investito del potere di apportare, al presente Modello, modifiche/integrazioni:

- di carattere formale (es.: cambio di denominazione di funzioni aziendali);
- di carattere specifico, sulla base di indicazioni/pareri dell'Organismo di Vigilanza (es.: adozione di nuove attività informative per i dipendenti).

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Introduzione

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Azienda di Servizi alla Persona.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

A tale proposito è predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nei Modello 231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente. L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello 231.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell'Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce altresì un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

La Parte Generale del Modello è resa disponibile a tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale de IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nei presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Nello specifico, l'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nei rispetto delle previsioni contenute nei CCNL applicabile.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- a.** il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b.** le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, La cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- c.** deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore a! quale sia stato contestato l'addebito (l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa; l'obbligo - salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito, nei corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni, l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento).

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare da parte dei dipendenti soggetti ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL Regioni ed Autonomie Locali) I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nei rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui alia sezione "provvedimenti disciplinari" dei suddetti CCNL, e precisamente:

- a)** rimprovero verbale;
- b)** rimprovero scritto (censura);
- c)** multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
- d)** sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- e)** sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f)** licenziamento con preavviso;
- g)** licenziamento senza preavviso."

In particolare, incorre nei provvedimento del "rimprovero verbale " il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Azienda di Servizi alla Persona con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nei provvedimento del "rimprovero scritto (censura) " il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non

osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Azienda di Servizi alla Persona con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo.

Incorre nei provvedimento della "multa" il dipendente che:

- esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Azienda di Servizi alla Persona o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Azienda con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo.

Incorre nei provvedimento della "sospensione dal servizio e dalla retribuzione" il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse de IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona, arrechi danno a quest'ultima o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni della Azienda di Servizi alla Persona, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Azienda di Servizi alla Persona con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo.

Incorre nei provvedimento del "licenziamento" il dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Azienda di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Azienda di Servizi alla Persona nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Azienda.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Azienda può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Direttore Generale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione, da parte degli Amministratori, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrize alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite, la revoca dell'amministratore e l'eventuale azione di responsabilità.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEL REVISORE DEI CONTI

In caso di violazione del presente Modello da parte del Revisore dei Conti, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.-

in particolare il Consiglio di Amministrazione provvederà a revocare immediatamente dal mandato al Revisore dei Conti inadempiente.

Nei caso di gravi violazioni commesse dal Revisore dei Conti iscritto nei registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c., l'Azienda di Servizi alla Persona provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo albo.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, consulenti o altri terzi collegati all'Azienda di Servizi alla Persona da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o del Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Azienda di Servizi alla Persona, come nei caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'Azienda di Servizi alla Persona promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari.

Il Modello è comunicato, a cura della Direzione Generale e del Personale, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. bacheca aziendale, invio per posta elettronica, etc.), ivi compreso il sistema intranet aziendale.

Sono stabilite a cura della Direzione Generale, sentito l'Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale dell'Azienda.-

L'Organismo di Vigilanza determina, sentito il Direttore Generale e i responsabili di funzione a cui il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, Destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute. In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa dell'Azienda di Servizi alla Persona, del Codice Etico e del presente Modello.

La Parte Generale del Modello è resa disponibile a tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Azienda di Servizi alla Persona prevede l'attuazione di programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte del personale dell'Azienda di Servizi alla Persona (dirigenti, dipendenti, componenti degli organi sociali). La partecipazione ai suddetti programmi di formazione è tracciata e obbligatoria. Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati, al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello e allo svolgimento di mansioni che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con la Direzione Generale, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dalla Direzione Generale, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

PARTE SECONDA: Regolamento Specifico dell'Ente

11. L'APPROCCIO METODOLOGICO

Al fine di pervenire alla definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo de IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231, è stato costituito un Gruppo di lavoro così composto:

- Direttore Generale dell'Ente;
- Consulenti esterni

Il Gruppo di lavoro ha affrontato le seguenti fasi operative.

1. Analisi della normativa contenuta nel D.Lgs 231 e successive integrazioni.
2. Mappatura dei rischi per pervenire alla individuazione delle aree di attività "sensibili" e dei comportamenti per i quali è prevista una responsabilità a carico dell'ASP e la possibilità di commettere reati di cui al D.Lgs 231. A tale riguardo, si è proceduto ad analizzare:
 - l'organigramma societario ed il mansionario;
 - il piano delle deleghe;
 - documentazione inerente le procedure aziendali interne.
3. L'individuazione, nell'ambito delle diverse aree e funzioni aziendali, di quelle ritenute "sensibili" ai fini del D.Lgs 231, intervistando i soggetti responsabili.
4. Revisione del codice etico di comportamento - in relazione ai reati di cui al D.Lgs 231 – che prevede la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza. Tale codice di comportamento deve essere osservato da IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona e da tutti coloro che intrattengono rapporti con l'ASP (fornitori, appaltatori).
5. Analisi delle procedure di controllo esistenti e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate – con riferimento alle attività aziendali sensibili – alla riduzione del rischio di commissione del reato (prevenzione comportamenti illeciti di cui al d. lgs 231). Identificazione delle attività per mezzo delle quali i soggetti apicali o le persone sottoposte alla loro direzione o alla vigilanza possono commettere i comportamenti illeciti.
6. Analisi e definizione delle responsabilità operative e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte.

11.1 Le linee guida per la redazione del Modello de IL GIRASOLE

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, Decreto Legislativo 231, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati – garantendo le esigenze previste al comma 2 – sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che può formulare – entro trenta giorni – osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Sia la Regione Lombardia che l'Associazione UNEBA – Unione Nazionale di Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale – hanno provveduto ad elaborare delle Linee Guida improntate alle caratteristiche ed

alle attività normalmente proprie degli Organismi Socio Assistenziali e Socio-Sanitari che tengono particolarmente conto dei tipi di attività e procedure presenti in detti Enti.

I punti fondamentali di tali Linee Guida possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:
 - codice etico con riferimento ai reati considerati;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Dette Linee Guida sono state prese a riferimento per la redazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico che disciplinano il comportamento di IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona.

12. Risultanze dell'analisi dei processi aziendali ed Aree di rischio individuate ai fini del D.Lgs. 231/2001

12.1 Analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità de IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Personal, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni documentali idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto coll'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

12.2 Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Ogni procedura in essere è stata verificata dal punto di vista normativo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.-

Le procedure individuano la responsabilità delle funzioni preposte nel garantirne l'applicazione. Per ogni procedura vengono indicati i riferimenti normativi e deontologici/etici. –

Le procedure adottate dall'Azienda sono da intendersi come strumenti cogenti di regolamentazione dei flussi di lavoro e di identificazione dei ruoli e delle responsabilità.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti al rispetto delle procedure adottate .-

Lo scostamento dalle procedure, qualora non espressamente autorizzato per iscritto, comporterà l'assunzione da parte dell'Azienda di provvedimenti disciplinari la cui gravità sarà commisurata all'entità della violazione.-

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del Modello organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- Codice Etico
- Procedure e protocolli socio-sanitari;
- Procedure amministrative;
- Modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- Documento programmatico per la sicurezza dei dati;

Copia delle procedure e dei documenti sopra elencati sono conservati ed aggiornati unitamente al Modello Organizzativo.

12.3 Le aree potenzialmente a rischio

IL GIRASOLE – Azienda di Servizi alla Persona ha provveduto a individuare le attività a rischio di reato nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti dal Decreto (la cosiddetta mappatura delle aree a rischio di commissione reati).

Il risultato di tale concreta elaborazione, è stata l'individuazione dei rischi di commissione di illecito che sono apparsi più significativi rispetto alla specifica realtà dell'Azienda, potenzialmente interessate dalla commissione dei reati di cui al D.Lgs 231 sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione);
- i reati societari introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2001 n. 61;
- i reati ed illeciti ambientali introdotti dal D.Lgs. 121/2011;
- i reati di omicidio colposo e lesione colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies, d.lgs81/08);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs 231/01).
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs 231/01)

L'analisi delle aree potenzialmente a rischio porta ragionevolmente ad escludere la rilevanza dei seguenti reati:

- falso nummario (ex art. 25 bis del D.Lgs. 231), dei reati di terrorismo (ex art. 25 quater del D.Lgs. 231),
- delitti contro la personalità individuale (ex artt. 25 quater 1 e 25 *quinquies* del D.Lgs. 231),
- carattere di transnazionalità (ex. art. 10 Legge 146),
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs 231/01)
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs 231/01);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p. – art. 25-quater.1, D.Lgs 231/01);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs 231/01);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs 231/001).-

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica:

- a.** individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b.** individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;
- c.** individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aspetto sub a) si è considerato che – nell'attività dell'Ente - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) od i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto sub b) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività dell'Ente, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) colla P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale con degenza piena;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate.-

Sotto il profilo sub c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Ufficio Unico delle entrate; Centro di servizio delle imposte dirette; Ufficio tributario del Comune; Ministero delle Finanze; creditori; eccetera;
- Legale, economico e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero del lavoro e della sicurezza sociale; Ministero degli Interni; Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui l'Ente operi; ASL; Aziende Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzie per i dati personali; Consiglio di Amministrazione; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;
- Risorse Umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL;
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con l'Azienda.

12.4 Criteri generali e regole fondamentali dei processi aziendali e dei comportamenti dei soggetti apicali e dei dipendenti

Le procedure adottate dall'Azienda sono state redatte sulla base dei seguenti principi:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Azienda, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ASL - fatturazioni dei ricoveri; e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- Va osservato un collegamento fra settori operativi (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione di rette o tariffe), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell'Azienda deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.

- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- Nessun operatore dell'Azienda sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
 - Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Azienda e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Azienda, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.
- E' vietato, in particolare:
 - a) erogare prestazioni non necessarie;
 - b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - c) fatturare utilizzando un codice SOSIA che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice SOSIA corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
 - d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - e) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Azienda sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.
- Il legale rappresentante dell'Azienda (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Direttore Generale (od altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ASL, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali l'Azienda venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Responsabile Sanitario.
- Il Direttore Generale ed il Responsabile Sanitario sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.
- L'Azienda si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.
- E' vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica. o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;

- a tutti coloro che svolgono la propria attività nell'Azienda di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con l'Azienda e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;

- a chi agisce per conto dell'Azienda, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità, della ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- assumere alle dipendenze dell'Azienda ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Azienda. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Azienda.

- E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

- Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

12.5 L'organizzazione aziendale e informatizzazione

E' compito della Direzione Generale garantire a livello generale l'aggiornamento e la diffusione degli organigrammi aziendali, chiarendo il ruolo e le responsabilità delle diverse funzioni operanti all'interno dell'Azienda. Ogni responsabile di funzione è tenuto a conoscere e a spiegare ai propri collaboratori come l'Azienda è organizzata, i compiti e le responsabilità della propria unità organizzativa, i contenuti delle diverse mansioni e i doveri a queste associati.

Da parte sua ogni dipendente è tenuto a conoscere la propria mansione, i compiti, i poteri e le responsabilità inerenti al proprio ruolo.

L'Azienda adotta sistemi informatici integrati per la gestione dei processi amministrativi e socio-sanitari, con costante monitoraggio dei privilegi di accesso e con possibilità di condivisione delle informazioni utili alla rendicontazione agli Organi regionali di controllo e alla tracciabilità e identificazione delle attività sensibili.

L'Azienda ha pubblicato un proprio sito web con cui comunica le informazioni di carattere generale in ordine alla propria operatività ed organizzazione.-

Su detto sito sono stati pubblicati la Carta dei Servizi nonché il Codice Etico Comportamentale adottato.

PARTE TERZA

Le fattispecie incriminatrici

presupposto della responsabilità dell’Azienda e le attività sensibili

Nella presente sezione il Modello individua le aree sensibili connesse alla attività svolta da “IL GIRASOLE”.-

La mappatura del rischio viene effettuata mediante l’individuazione dei processi a rischio, il rimando ai principi generali di comportamento e alle procedure specifiche.-

La valutazione del rischio di commissione del reato connesso all’esercizio di ciascuna attività sensibile viene attuata tenendo conto sia del rischio generico connesso ad ogni singolo processo sia del rischio effettivo risultante dall’analisi dei presidi adottati dall’Azienda al fine di impedire la commissione del fatto costituente reato .-

La classificazione del rischio è effettuata secondo le seguenti modalità:



"A" - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale "A" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di "pubblico ufficiale" e di "persona incaricata di pubblico servizio".

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale

"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Art. 358 c.p. - Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

L'Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato - Presupposto del reato in esame è l'avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell'art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, anche estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività. '
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Presupposto del reato è che l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per

l'omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

- Art. 640 c.p. - Truffa - Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui.

La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.

- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -

Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.

- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica — La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 25 Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati disciplinati dal codice penale:

- Art. 317 c.p. - Concussione - Commette tale reato il pubblico ufficiale che, abusando delle sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio - Commette tale reato il pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo una retribuzione o una promessa di retribuzione non dovuta, sotto forma di denaro o di altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri Ovveo per il compimento di un atto del suo ufficio. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.

- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti - Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia

interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o rimborso di tributi.

- Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari - Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.

- Art. 319-quater - Indebita induzione a dare o promettere utilità - Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; il reato viene commesso anche da colui che dà o promette denaro o altra utilità.

- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).

- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione - Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni e poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.

- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Si ricorda che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziarne o eliderne la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocuenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

La persona fisica che commette un reato contro la Pubblica Amministrazione è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di dodici anni e con una multa da 51 Euro fino a 25.882 Euro.

Per l'Azienda sono previste sanzioni pecuniarie da 1 a 800 quote (da 258 Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo che va da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

In base ai reati individuati, si elencano i principali processi aziendali che possono essere considerati a rischio:

- 1 - Acquisto di beni, servizi e lavori
- 2 - Fornitura di servizi ad Aziende ed Enti Pubblici
- 3 - Comunicazioni ad Enti Pubblici (gestione degli adempimenti fiscali, flussi SOSIA etc.)
- 4 - Ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Funzionari
- 5 - Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale
- 6 - Richiesta di finanziamenti, contributi ed erogazioni Pubbliche
- 7 - Pagamenti a favore di Aziende ed Enti Pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.)
- 8 - Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze
- 9 - Gestione delle risorse finanziarie
- 10 - Gestione del Personale
- 11 - Gestione delle risorse finanziarie

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) divieto di ricevere denaro o altra utilità da operatori del mercato, da consulenti, da terze persone per attività inerenti alla propria funzione
- b) divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- c) divieto di elargire denaro e regali al di fuori delle consuete prassi aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari Pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. L'offerta di regali, eccetto quelli di modico valore, deve essere adeguatamente documentata per iscritto in modo da permettere le verifiche da parte dell'OdV;
- d) divieto di assicurare ogni altro beneficio (promesse di assunzione, ecc.) a vantaggio di esponenti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) divieto di effettuare prestazioni in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale stipulato con gli stessi;
- f) divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

corrispondenti all'ordine ricevuto o al contratto stipulato;

h) divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

i) divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero di intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Acquisto di beni, servizi e lavori

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di Acquisto di beni, servizi e lavori, il presente Modello prevede che:

- i fornitori di beni, servizi e lavori siano scelti secondo la procedura di evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016 aggiornato al D.Lgs. 56/2017 e alla legge 96/2017 e secondo la regolamentazione interna (regolamento degli acquisti in economia e procedure attuative); nell'ipotesi in cui la normativa pubblicistica in materia di appalti non sia obbligatoria, la società prevede che i fornitori ed i collaboratori esterni siano selezionati in base ad una procedura trasparente, ad esempio attraverso check list e specifiche procedure formalizzate. In particolare, la selezione dei fornitori deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili e deve garantire alla Società la migliore configurazione di costo, qualità e tempo;

- il processo di acquisto rispetti il principio di segregazione funzionale al fine di evitare concentrazioni di attività (individuazione dell'acquisto, selezione del fornitore, negoziazione commerciale ed emissione dell'ordine) in capo al medesimo soggetto. A tal punto l'Azienda ha adottato regolamento di acquisti in economia, regolamento sull'economato nonché specifiche procedure informatiche di protocollazione registrazione dei dati contabili nonché di controllo in funzione della scelta di acquisto, del prezzo e del pagamento.

4.2. Fornitura di servizi ad Aziende ed Enti Pubblici

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di fornitura di servizi ad Aziende ed Enti pubblici, il presente Modello prevede che:

- tutti i contratti siano redatti per iscritto, riportino indicazione degli obblighi assunti dalle controparti, indichino l'ammontare pattuito e siano siglati nel rispetto di procure e deleghe;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano intrattenuti solo da dipendenti formalmente autorizzati a svolgere tale attività;

- non siano effettuati omaggi ad esponenti di aziende ed Enti Pubblici al di fuori delle consuete prassi aziendali ed oltre i limiti stabiliti nel Codice Etico;

- il servizio fornito ad Aziende ed Enti Pubblici sia in linea con quanto stabilito contrattualmente;

- qualsiasi criticità o conflitto di interesse che si manifesti nei rapporti con Aziende ed Enti Pubblici sia tempestivamente comunicato all'OdV;

- la partecipazione a gare di appalto indette da Aziende ed Enti Pubblici sia effettuata nel rispetto delle

seguenti linee guida

- i rapporti con i pubblici funzionari siano intrattenuti solamente da soggetti appositamente autorizzati;
- la documentazione presentata sia veritiera e corrispondente a quanto richiesto dal bando di gara ;
- la documentazione di partecipazione alla gara pubblica sia inviata nel rispetto delle tempistiche indicate nel bando;
- l'invio ed i contenuti della documentazione siano autorizzati da un legale rappresentante della Società;
- siano monitorati gli scostamenti rilevanti rispetto al budget e le motivazioni sottostanti;
- qualora la Società operi come appaltatore, subappaltatore o subcontraente nell'ambito dell'esecuzione di servizi pubblici:
 - siano utilizzati uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (anche non in via esclusiva). Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi, devono essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione;
 - tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici siano registrati sui conti correnti dedicati e siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che riporti il CIG ovvero il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante;
 - tutti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche siano eseguiti tramite conti correnti dedicati (anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dei servizi pubblici);
 - nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi ed alle forniture sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4.3. Comunicazioni ad Enti Pubblici

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione delle comunicazioni ad Enti Pubblici, il presente Modello prevede che:

- siano effettuati dei controlli di completezza, correttezza ed accuratezza sui dati inviati agli Enti Pubblici;
- i dati da trasmettere siano preventivamente controllati da una risorsa differente da quella che li ha predisposti, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità;
- in seguito al controllo ed alla successiva validazione dei dati, gli stessi non siano più modificabili;
- nel caso in cui l'invio dei dati avvenga in via telematica, l'accesso al sistema di trasmissione sia riservato a persone appositamente autorizzate e nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy;
- il processo di predisposizione, controllo ed invio dei dati agli Enti Pubblici sia tracciabile (tracciabilità informatica e documentale).

4.4. Ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Funzionari

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione di ispezioni e verifiche effettuate da parte di Pubblici Funzionari, il presente Modello prevede che:

- sia consentita la partecipazione alle ispezioni esclusivamente a soggetti preposti e delegati;
- non sia in alcun modo consentito ai soggetti preposti e delegati a partecipare alle ispezioni di promettere od offrire a pubblici funzionari somme di denaro, regalie e qualsiasi altro bene o utilità in grado di influenzarne l'autonomia di giudizio;
- i dati ed i documenti richiesti siano completi e forniscano un'esatta e veritiera rappresentazione dei fatti ispezionati;
- i dati richiesti dagli incaricati delle attività di ispezione e verifica siano forniti in maniera tempestiva e previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'organo ispettivo;
- nel caso in cui l'invio dei dati avvenga in via telematica, l'accesso al sistema di trasmissione sia riservato a persone appositamente autorizzate ed il processo sia comunque tracciabile;
- sia conservata copia dei verbali e delle relazioni di ispezione;
- qualora l'attività ispettiva evidenziasse qualche criticità, l'OdV ne riceva tempestiva informazione.

4.5. Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, il presente Modello prevede che:

- l'Azienda difenda i propri interessi nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e delle leggi vigenti;
- gli amministratori, il Direttore Generale ed i dipendenti agiscano nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti;
- i rapporti con gli studi legali ed i consulenti esterni siano intrattenuti esclusivamente da dipendenti formalmente autorizzati dalla Direzione;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di professionisti esterni nella gestione del contenzioso, i contratti/lettere di incarico contengano un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa ex D.Lgs. 231/2001 ed un impegno formale al rispetto della stessa;
- non sia possibile esercitare alcun tipo di pressione su soggetti chiamati a testimoniare di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- l'Azienda non interferisca su attività investigative in corso a carico di propri amministratori, Dirigente, dipendenti, fornitori e clienti.

4.6. Richiesta di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di richiesta di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche, il presente Modello prevede che:

- i rapporti con i pubblici funzionari siano intrattenuti da soggetti appositamente autorizzati dalla Direzione;
- la documentazione inviata sia veritiera e corrispondente a quanto richiesto dall'ente erogante;
- la documentazione di partecipazione sia inviata nel rispetto delle tempistiche indicate dall'ente erogante;

- l'invio della documentazione sia autorizzato da un legale rappresentante dell'Azienda;
- i fondi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui sono stati erogati.

4.7 . Pagamenti a favore di Aziende ed Enti Pubblici (INPS, INAIL, Comuni, Regioni, Agenzia delle Entrate, ecc.)

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di determinazione e versamento di importi dovuti ad Aziende ed Enti Pubblici, il presente Modello prevede che:

- le attività di conteggio, verifica, autorizzazione, disposizione di pagamento, registrazione contabile e riconciliazione siano effettuate da risorse differenti e nel rispetto del principio di segregazione funzionale;
- nel caso in cui la disposizione del pagamento (ad esempio per i contributi previdenziali) avvenga in via telematica, l'accesso al sistema di trasmissione sia riservato a persone appositamente autorizzate.

4.8. Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione degli incarichi professionali e delle consulenze, il presente Modello prevede che:

- le spese relative alle attività di consulenza, se pianificabili, siano predeterminate sulla base di un budget annuale condiviso ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione;
- la selezione dei fornitori di servizi (ad es. servizi legali, tecnici e consulenze) avvenga secondo criteri economico-qualitativi predeterminati, in particolare i fornitori di servizi devono essere valutati e selezionati sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, secondo quanto previsto nel regolamento acquisti in economia;
- la spesa relativa alle attività di consulenza sia autorizzata dal Direttore Generale sì da verificare la coerenza della prestazione richiesta verso il budget, la durata del rapporto, il corrispettivo del servizio prestato e la qualità della prestazione.

4.9. Gestione delle risorse finanziarie

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione delle risorse finanziarie, il presente Modello prevede che:

- sia rispettato il regolamento economato vigente;
- sia definito un limite massimo di giacenza delle consistenze di cassa;
- gli operatori che hanno accesso alla cassa siano debitamente autorizzati e non siano addetti alle attività di riconciliazione e di registrazione contabile nel rispetto del principio della segregazione funzionale;
- sia espressamente vietato effettuare movimentazioni di contanti che eccedano il limite di 1,5 mila Euro;

- sia chiaramente identificata la tipologia di spese per cui i dipendenti hanno facoltà di richiedere il rimborso e che sia obbligatorio allegare i documenti giustificativi delle spese sostenute.

4.10. Gestione del personale

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione del personale, anche al fine di evitare che benefici concessi illegittimamente al personale ovvero promesse o nuove assunzioni possano costituire utilità di scambio, il presente Modello prevede che:

- sia rispettato il regolamento del personale vigente in materia di assunzioni e di progressione di carriera;
- sia verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o; dei soggetti cui intendono conferire incarichi in commissioni, incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica e dei regolamenti interni nella scelta dei fornitori di servizi, beni e lavori;
- verificare la corrispondenza tra i lavori, beni e servizi richiesti da Aziende ed Enti pubblici e quelli effettivamente consegnati / erogati;
- verificare che la selezione dei fornitori di beni e servizi sia coerente con quanto stabilito dalla procedura trasparente ovvero formalizzata;
- verificare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano in linea con i principi sanciti nel Codice Etico e con le procedure aziendali;
- verificare che i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione siano intrattenuti soltanto da dipendenti appositamente autorizzati;
- verificare il rispetto della segregazione funzionale nel processo di invio di dati e comunicazioni ad Aziende ed Enti Pubblici ed alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- verificare che nel corso di ispezioni e verifiche da parte di pubblici funzionari, i soggetti autorizzati abbiano prestato un adeguato livello di collaborazione e fornito tempestivamente le informazioni ed i documenti richiesti;
- accertare che il contenzioso giudiziale ed extra giudiziale sia gestito nel rispetto della normativa vigente e delle deleghe e procure;
- controllare che IL GIRASOLE posseda i requisiti necessari all'ottenimento delle erogazioni pubbliche di cui ha fatto richiesta;
- verificare il rispetto della segregazione funzionale nel processo di pagamento a favore di Aziende ed Enti Pubblici;
- verificare la corretta gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni;

- controllare che le operazioni regolate in contanti non superino l'importo massimo di 1,5 mila Euro;
- controllare, per un campione significativo, che le uscite di cassa siano corredate dai relativi documenti giustificativi;
- controllare, in caso di nuove assunzioni o progressioni di carriera ovvero di nomina in seno ad organi sociali o di conferimento di incarichi, il rispetto delle prescrizioni di regolamento interno e del MOG.

"B" - REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale "B" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

L'art. 3 dei D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l'esclusione delle sanzioni interdittive.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile:

- Art. 2621 c.c. — False comunicazioni sociali — Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Il reato sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della Società esponano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi dell'azienda.
- Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto - Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto (abrogato e sostituito dall'art. 173 bis del D.Lgs. n.58 del 1998, T.U.F.).
- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – Il reato è commesso quando uno o più dipendenti della Società si accordano con esponenti della Società di Revisione al fine di occultare ovvero alterare dati o informazioni oggetto dell'audit (abrogato dal D.L. n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 37);
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo - Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti - La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali - Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di buy back, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.

- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori - Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.

- Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi - L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale - Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea - Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.

- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio - Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati - Il Reato può essere commesso dagli amministratori e dai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a

seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

La persona fisica che commette un reato societario è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di tre anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 516 mila Euro a 1.549 mila Euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di funzione ed i dipendenti de IL GIRASOLE responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

In base ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

- 1.- Gestione della Contabilità Generale e predisposizione del bilancio e delle relazioni infrannuali
- 2.- Attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, rapporti con l'ASL, la Regione Lombardia, la Provincia ed i Comuni e gli organi di controllo
- 3.- Comunicazioni ad Autorità Pubbliche di Vigilanza e ad altri Enti pubblici
- 4.- Ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Funzionari, ovvero di organi di controllo

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle relazioni periodiche e delle altre comunicazioni aziendali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalla regolamentazione di vigilanza a tutela dell'integrità ed effettività dei mezzi propri, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda e degli Organi della stessa, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà consiliare;

d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche (ASL, Regione Lombardia, AVCP, Garante della Privacy, ecc.) non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Con riferimento ai punti a) e b), la predisposizione del bilancio annuale, delle relazioni semestrali e dei report gestionali deve essere effettuata sulla base di specifiche procedure definite dal Regolamento attuativo della Regione Lombardia 4 giugno 2003 n. 11, Artt. dal 29 al 36.

Dette procedure devono:

- determinare con chiarezza e con completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- permettere di monitorare gli scostamenti rilevanti rispetto al budget e le motivazioni sottostanti;

Con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto c) è necessario:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore Contabile;
- definire delle regole di comportamento volte ad impedire la determinazione o l'influenza delle deliberazioni consiliari, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà del Consiglio di Amministrazione.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Gestione della Contabilità Generale e predisposizione del bilancio e delle relazioni infrannuali

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione della Contabilità Generale e di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni infrannuali, il presente Modello prevede che:

- siano puntualmente rispettate le procedure amministrative e contabili a supporto delle attività del preposto alla redazione dei documenti contabili;
- siano pianificati, eseguiti e formalizzati i controlli periodici volti a verificare il rispetto delle Procedure Amministrative e Contabili e siano elaborate periodiche relazioni relative all'attività svolta;
- sia effettuato un controllo sulla correttezza, sulla completezza e sulla veridicità dei dati e delle informazioni forniti dalle diverse funzioni;

4.2. Attività degli organi dell'Azienda e rapporti con gli Enti Pubblici (Regione Lombardia, ASL, Provincia e Comuni) e gli organi di controllo

Al fine di garantire un adeguato presidio alle attività degli organi dell'Azienda e ai rapporti con la Regione Lombardia, ASL, Provincia e Comuni e gli organi di controllo, il presente Modello prevede che:

- siano trasmessi con congruo anticipo ai membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari;
- non sia possibile determinare la maggioranza in Consiglio di Amministrazione ammettendo soggetti non legittimati (ad esempio perché in conflitto di interessi), o computando voti in violazione delle prescrizioni contenute nello Statuto;
- le relazioni e le comunicazioni trasmesse al Revisore dei Conti siano intrattenute secondo correttezza, trasparenza e veridicità, in particolare:
 - gli Amministratori ed i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del revisore Contabile, devono porre in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non devono ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o revisione.

4.3. Comunicazioni ad Enti pubblici

Si confrontino le procedure specifiche previste per il processo "Comunicazioni ad altri Enti Pubblici" nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

4.4. Ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Funzionari ovvero di organi di controllo

Al fine di garantire un adeguato presidio alle attività degli organi di controllo, il presente Modello prevede che la Società debba:

- impedire comportamenti che ostacolino, mediante l'occultamento/alterazione di documenti o altre condotte fraudolente, le attività del Revisore Contabile ovvero dell'Organismo di Vigilanza;
- prevedere appositi canali di comunicazione al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra l'Azienda stessa e gli organi di controllo;
- pianificare una riunione annuale tra il Revisore Contabile e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di redazione del bilancio.

Si confrontino le procedure specifiche previste per il processo "Ispezioni e verifiche da parte di Pubblici Funzionari" nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alle altre attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare periodicamente il rispetto delle Procedure Amministrative e Contabili a supporto delle attività del preposto e l'esito dei controlli periodici;
- verificare periodicamente l'effettuazione delle comunicazioni agli Enti Pubblici e l'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali controlli;
- verificare il rispetto della segregazione funzionale nel processo consegna ed invio di dati e comunicazioni agli Enti Pubblici;
- controllare la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori (libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e libro delle determinazioni del Direttore Generale);

- verificare che il revisore contabile sia selezionato nel rispetto di procedure che garantiscano la massima trasparenza e che eventuali ulteriori incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non siano conferiti al medesimo soggetto;
- controllare che le richieste inoltrate dagli organi di controllo siano tempestivamente recepite e evase.

AGGIORNAMENTO DEL 22/06/2015:

Nuova formulazione reati societari

I nuovi reati societari introdotti nell'art.25-ter del D.Lgs.231/01

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

"C" - ALTRI REATI

La presente Parte Speciale "C" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 25 bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 bis — Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'Art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 473 c.p. — Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 25 - quater ed Art. 25 – quater 1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale", ha introdotto all'interno della normativa sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l'art. 25 quater, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);

- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

Gli artt. 25 quater e 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001 comprendono i seguenti reati previsti dal codice penale:

- Art. 270 bis c.p. - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quinquies c.p. - Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato con finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

La Società verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva.

Inoltre, l'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, riguardante le "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha introdotto all'interno della normativa sulla Responsabilità amministrativa il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dal codice penale (art. 583 bis c.p.).

Secondo l'art. 25-quater all'Ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Art. 25 - quinquies Delitti contro la personalità

L'art. 5 della Legge n. 228 dell'8 agosto 2003, relativo alle misure contro il traffico di persone, introduce all'interno del Decreto Legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-quinquies (articolo successivamente modificato dall'art. 10 della Legge n. 38 del 6 febbraio 2006), il quale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative anche a quegli enti che abbiano commesso reati contro la persona individuale.

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600 quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3. "

L'Art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- Art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 quater.1 c.p. - Pornografia virtuale
- Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

2. PROCESSI A RISCHIO

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

6. REATO PRESUPPOSTO

- Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il reato ricorre nell'ipotesi in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero per l'ipotesi in cui il permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato a) in misura superiore a tre; b) si tratti di minori in età non lavorativa; c) se sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Ai sensi del suindicato articolo: "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

7.- PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione del presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di funzione ed i dipendenti responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

In base ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Gestione del personale

8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata
- b) obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione del personale, in particolare relativamente alle assunzioni e ai rapporti con dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari, evitando ogni discriminazione o altra condotta illecita.

9. PROCEDURE SPECIFICHE

9.1. Gestione del personale

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione del personale, il presente Modello prevede che:

- in caso di assunzione di dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari, questi siano dotati di regolare permesso di soggiorno e non abbiano subito condanne penali per i reati previsti dal Decreto.
- Vi sia una precisa identificazione degli assunti extracomunitari per quanto concerne i dati anagrafici.

10. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare periodicamente che le assunzioni di personale proveniente da paesi extra-comunitari sia stata effettuata conformemente alla legge ed alle procedure aziendali.-

RISCHIO BASSO

"D" - REATI FINANZIARI

La presente Parte Speciale "D" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati finanziari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 sexies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 - sexies Market Abuse

L'art. 9 della L. 62/2005 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" ha introdotto l'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza):

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate - E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio nonché chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni espressamente elencate:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- Art. 185 - Manipolazione del mercato - Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20 mila a Euro 5 milioni.

- Art. 187 bis - Abuso di informazioni privilegiate - Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

- Art. 187 ter - Manipolazione del mercato - Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a euro 5 milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false

o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

- Art 187 quinquies — Responsabilità dell'Ente — L'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dagli artt. 184 e 185: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico. Si ritiene che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

La persona fisica che commette un reato finanziario è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 5 milioni di Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 1.032 mila Euro a 1.549 mila Euro).

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

2. PROCESSI A RISCHIO

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.sexies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.sexies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.sexies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment

"E" - REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale "E" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 10 della L.146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001".

1. REATI PRESUPPOSTO

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- reati associativi:

- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere - Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso - Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- Art. 291 quarter del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
- Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- reati concernenti il traffico di immigrati:

- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine -

Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo

unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- reati di intralcio alla giustizia:

- Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale - Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di funzione responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

In base ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

1. Gestione del personale
2. Acquisto beni, servizi e lavori
3. Fornitura di servizi
4. Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 della Legge n.146 del 16 Marzo 2006);
- b) obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di tenere un comportamento corretto, trasparente

e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione del personale, in particolare relativamente ai rapporti con dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari, evitando ogni discriminazione o altra condotta illecita.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Gestione del personale

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione del personale, il presente Modello prevede che:

- i dipendenti assunti rispondano alle reali esigenze aziendali e siano selezionati sulla base di un processo di valutazione oggettivo ed accurato;
- i dipendenti assunti non abbiano subito condanne penali e/o non abbiano carichi pendenti per i reati previsti dal Decreto;
- la tipologia di contratto e la retribuzione offerta siano adeguatamente commisurate alle competenze ed all'esperienza del candidato, nonché conformi alle politiche retributive seguite dall'Azienda;
- in caso di assunzione di dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari, questi siano dotati di regolare permesso di soggiorno e non abbiano subito condanne penali per i reati previsti dal Decreto.

4.2. – 4.3. Approvvigionamento e Fornitura di servizi

Al fine di garantire un adeguato presidio ai processi di fornitura di servizi e di approvvigionamento, il presente Modello prevede che:

- la Società, ovvero i suoi partner commerciali (fornitori e clienti), non esercitino alcuna pressione su Autorità Pubbliche (italiane ed estere) finalizzata all'aggiudicazione di appalti pubblici o all'ottenimento di licenze e autorizzazioni;
- non siano concluse operazioni con controparti verso le quali vi sia il sospetto di coinvolgimento in attività criminose (comportamento reticente nel fornire informazioni sull'identità personale del legale rappresentante, la sede legale ed amministrativa, ovvero la richiesta di esecuzione di operazioni di ammontare non usuale).-

4.4. Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Si confrontino le procedure specifiche previste per il processo "Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale" nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare periodicamente che le assunzioni di personale proveniente da paesi extra-comunitari sia stata effettuata conformemente alla legge ed alle procedure aziendali;
- monitorare le attività di gestione del contenzioso (produzione e presentazione di atti e documenti, testimonianze, ecc.) e verificare che l'Azienda sia rappresentata in giudizio solo da soggetti che abbiano ricevuto una delega formale del Consiglio di Amministrazione;
- monitorare che i comportamenti assunti dalle controparti commerciali non siano in contrasto con i valori etici fondamentali che l'Azienda ha fatto propri e che sono stati formalizzati nel Codice Etico.

RISCHIO BASSO

"F" - REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale "F" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 -septies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

I reati contrari alla sicurezza sul lavoro sono disciplinati all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della L.123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo:

a) commesso con violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 - Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

b) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. - Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. - Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo è punita con la reclusione da uno a dodici anni, diversamente la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime è punita con la reclusione da due mesi a cinque anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie (a partire da 10 mila Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);

- interviste con gli Amministratori, Dirigente, i Responsabili di funzione dell'Azienda responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

In base ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Gestione della sicurezza nella sede de IL GIRASOLE

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

IL GIRASOLE si impegna affinché il valore della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro trovi un'effettiva applicazione nelle decisioni e nel modo di operare dell'organizzazione.

A tal fine è necessario che nell'assunzione di ciascuna decisione aziendale, sia valutato l'impatto sulle condizioni di lavoro, individuando la compatibilità con l'assetto organizzativo esistente, ovvero la necessità di intraprendere attività di adeguamento, aggiornamento o innovazione dei presidi e delle dotazioni di sicurezza.

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, IL GIRASOLE si dota di specifiche procedure che:

- a) garantiscano il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) consentano di monitorare ed aggiornare la valutazione dei rischi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- c) permettano di monitorare gli scostamenti rilevanti rispetto al budget relativo ai costi della sicurezza e le motivazioni sottostanti;
- d) permettano di gestire le attività della Società nel rispetto standard internazionali OHSAS 18001.-

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Con riferimento alla prevenzione dei reati contrari alla sicurezza sul lavoro, si rende in primo luogo necessario che la Società si doti di una adeguata struttura organizzativa per la gestione della sicurezza aziendale, che individui le seguenti principali figure:

Responsabili del corretto funzionamento del modello per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro:

- Datore di lavoro: è il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa (artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/2008). Ha il potere/dovere di sospendere l'attività lavorativa qualora sussista un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori. È una figura individuata attraverso la titolarità del rapporto di lavoro, ovvero dalla responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, supportata da un potere decisionale e di spesa (Direttore Generale);
- Responsabili: in funzione delle competenze professionali e dei poteri attribuiti, attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Figure con funzioni di consulenza per la costruzione ed il corretto funzionamento del modello per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro:

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Rischi (RSPP): è una figura tecnica, dotata di specifiche competenze e conoscenze tecnico-professionali ed è chiamato a svolgere una funzione consulenziale per la costruzione ed il corretto funzionamento del modello di gestione della salute e della sicurezza (Ing. Anna Sassi);
- Medico Competente: effettua la sorveglianza sanitaria sia preventiva sia nel corso del rapporto di lavoro; collabora alla predisposizione del servizio di primo soccorso ed alla definizione delle misure di prevenzione e protezione (Dott. Silvano Finotti)
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: rappresenta i lavoratori, costituendo l'anello di congiunzione tra la base ed il vertice aziendale ed esercitando funzioni consultive, propositive ed informative (Sig.ra Sonia Florindi).

Altre figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro:

- Addetti antincendio, Addetti all'emergenza ed Addetti al primo soccorso: sono nominati dal Datore di Lavoro ed espressamente indicati nella formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Lavoratori: ciascun lavoratore è chiamato a prendersi cura anche della salute e della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni, nonché a segnalare l'inefficacia dei mezzi di prevenzione e protezione, ovvero eventuali situazioni di pericolo.

L'individuazione delle figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro deve avvenire in forma scritta, con data certa, deve essere pubblicizzata all'interno dell'organizzazione e prevede l'accettazione formale dell'interessato. È, pertanto, vietata la delega non formalizzata di specifici compiti all'interno del modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

1. Gestione della sicurezza nella sede di IL GIRASOLE

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione della sicurezza nella sede dell'Azienda, il presente Modello prevede che:

- il Datore di Lavoro, di concerto con il RSPP ed il Medico Competente, abbia effettuato ed aggiornato la valutazione dei rischi, formalizzando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale documento deve prevedere l'identificazione e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la mitigazione degli stessi, nonché gli interventi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- sia tempestivamente aggiornato il modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in occasione di sensibili modifiche dell'attività lavorativa o dell'organizzazione del lavoro, in funzione di significative evoluzioni della tecnica, del verificarsi di gravi infortuni o delle risultanze dell'attività di sorveglianza sanitaria;
- siano chiaramente identificate tutte le figure previste dal modello per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e che le stesse siano state adeguatamente formate secondo quanto previsto dalla legge;
- il processo di pianificazione strategica comprenda l'allocazione di risorse da destinare all'implementazione del modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, finalizzata a

garantire l'efficacia delle misure cautelari e degli impianti, il costante adeguamento al progresso tecnologico, nonché un'opportuna attività di formazione;

- sia definito un sistema disciplinare volto alla repressione, attraverso sanzioni proporzionate alla gravità del fatto, di trasgressioni alle disposizioni antinfortunistiche;
- i fornitori che intervengono presso la sede dell'Azienda siano adeguatamente informati sui rischi delle aree di intervento e forniscano adeguata informazione sui rischi apportati nello svolgimento della prestazione;
- siano effettuate le visite mediche periodiche secondo quanto stabilito dal Piano di Sorveglianza Sanitaria redatto ed aggiornato dal medico competente;
- periodicamente l'Azienda effettui degli audit sulla sicurezza volti ad identificare e proporre soluzioni agli eventuali gap rilevati rispetto alle procedure. Le verifiche sono relative anche alla certificazione degli impianti (centrale termica, gruppi elettrogeni, ecc.) ;
- siano documentate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei dispositivi di sicurezza utilizzati;
- il personale partecipi alle sessioni di training dedicate a tematiche relative alla sicurezza sul lavoro.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati contrari alla sicurezza sul lavoro; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure specifiche volte alla prevenzione dei reati contrari alla sicurezza sul lavoro;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno ed effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- valutare l'efficacia e monitorare il rispetto dei principi definiti nel presente Modello, nelle direttive di gruppo e nel Codice Etico;
- verificare periodicamente il rispetto delle procedure di sicurezza;
- verificare il rispetto del "Piano Operativo di Sicurezza";
- monitorare il rispetto del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- verificare il tempestivo scambio di informazioni sui rischi legati alla sicurezza con clienti e fornitori;
- verificare periodicamente il libro infortuni della Società ed indagare le cause e la gestione di

eventuali infortuni occorsi;

- monitorare l'efficacia dei controlli, effettuati dai responsabili (RSA coadiuvato dagli ASPP, Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, Internal Auditor), per verificare la corretta implementazione del modello di gestione della salute e della sicurezza;
- sollecitare l'aggiornamento tempestivo del modello di gestione della salute e della sicurezza sulla base delle evoluzioni normative, ovvero alla luce delle risultanze delle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- verificare la frequenza delle iniziative di formazione - informazione periodica relativamente ai reati legati alla sicurezza sul lavoro.-

"G" - REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale "G" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – octies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 67 del D.Lgs. 231/2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha introdotto l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 648 c.p. Ricettazione - Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;

- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio - Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La persona fisica che commette un reato di riciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di dodici anni e con una multa da 516,46 Euro fino a 10.329,14 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a due anni.

- Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio - Si tratta della fattispecie introdotta dalla Legge 186/2014 in vigore dal 1/01/15. L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge

RISCHIO BASSO

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di funzione ed i dipendenti, responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

1. Acquisto di beni, servizi e lavori
2. Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti o assegni
3. Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione ai processi a rischio identificati, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) Rispettare le procedure ad evidenza pubblica e la regolamentazione interna nell'ipotesi di acquisti in economia
- b) selezionare i fornitori di beni e servizi sulla base di requisiti qualitativi predeterminati;
- c) acquisire tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione dei clienti con cui la Società opera;
- d) verificare che gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza che l'Azienda ha dei rispettivi clienti e fornitori, in relazione anche alle loro attività commerciali, al settore di appartenenza ed ai relativi profili di rischio;
- e) monitorare gli scostamenti rilevanti rispetto al budget e le motivazioni sottostanti;
- f) formalizzare adeguate procedure volte a disciplinare gli incassi ed i pagamenti tramite contanti e assegni;
- g) segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree a rischio nonché le procedure di volta in volta adottate dall'Azienda:

4.1. Acquisto di beni, servizi e lavori

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di approvvigionamento, il presente Modello prevede che:

- i fornitori siano selezionati secondo la normativa e le procedure previste per l'evidenza pubblica e secondo il regolamento di acquisto di beni, servizi e lavori in economia e relative procedure attuative;
- nell'ipotesi in cui il contratto non rientri nelle procedure di evidenza pubblica, i fornitori siano selezionati attraverso criteri predeterminati (referenze tecniche, certificazioni ambientali e di qualità, capacità produttiva, professionalità ed eticità dei vertici aziendali) ed in seguito alla raccolta delle informazioni;
- i criteri e le metodologie di qualificazione dei fornitori (diretta, indiretta e tramite verifica ispettiva) siano distinti per tipologia di fornitura (ad esempio fornitura di servizi di facchinaggio, di trasporto, di servizi di consulenza, ecc.) e differenziando i fornitori "critici" da quelli "non critici". Tutti i fornitori devono essere inseriti in una "Lista di Fornitori Qualificati";
- il processo di raccolta delle informazioni relative al nuovo potenziale fornitore ovvero il suo aggiornamento sia tracciabile e la documentazione raccolta sia regolarmente archiviata;

- tutti i fornitori qualificati siano sottoposti ad una review annuale volta ad aggiornare le informazioni acquisite ed a valutare la prestazione in termini di numero di non conformità, aderenza ai contratti, rispetto dei termini di consegna ed economicità. Tale valutazione consente di assegnare un "giudizio numerico" ad ogni fornitore (compreso tra 0 e 10);
- Per l'acquisto dei beni, servizi e lavori in economia sia seguito il regolamento interno e le procedure di attuazione, così da garantire i controlli e la segregazione tra le funzioni
 - in nessun modo sia possibile impegnare l'Azienda al di fuori delle procure e delle deleghe esistenti;
 - sia possibile, attraverso l'analisi della documentazione tecnica e commerciale a supporto della trattativa, verificare la congruità dei prezzi corrisposti rispetto a quelli medi di mercato per operazioni similari;
 - sia sempre possibile verificare l'effettività delle prestazioni rese e la sussistenza delle condizioni che rendono pagabili le fatture passive;
 - l'acquisto di beni e servizi da fornitori occasionali sia consentito solo in casi eccezionali (ad esempio in caso di necessità urgenti degli ospiti).

Si confrontino le procedure specifiche previste per il processo "Acquisto beni, servizi e lavori nella Parte A Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte E - Reati Transnazionali.

4.2. Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti / assegni

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di incassi e pagamenti effettuati tramite contanti ed assegni, il presente Modello prevede che:

- non sia possibile effettuare pagamenti ed incassi in contanti per importi superiori a 1.000 Euro;
- per importi pari o superiori a 1,5 mila Euro, non sia possibile effettuare pagamenti e ricevere incassi tramite assegni (bancari e postali) privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

4.3. Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze

Si vedano anche le procedure specifiche previste per il processo "Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze" nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati previsti dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione dei principi generali di comportamento definiti nel Modello e, in particolare, delle procedure specifiche formalizzate nel Modello stesso.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure specifiche volte alla prevenzione dei reati di riciclaggio;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno ed effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare, sulla base di indagini a campione, che le aziende fornitrici di beni e servizi siano state selezionate nel rispetto dei parametri fissati nella procedura di acquisizione e censimento di un nuovo cliente/fornitore;
- controllare che le richieste di acquisto siano effettuate in coerenza con i poteri di firma previsti dalla Legge e/o dallo Statuto ovvero con eventuali procure formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione e che siano accompagnate dai relativi documenti giustificativi;
- verificare che l'Azienda abbia provveduto a formare i propri dipendenti relativamente ai rischi di commissione dei reati previsti dall'art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001 ed ai relativi obblighi di segnalazione di operazioni sospette all'OdV;
- verificare che l'Azienda abbia adottato idonei meccanismi per l'identificazione e l'analisi delle operazioni non in linea con la conoscenza della controparte (clienti e fornitori), la sua attività commerciale, il settore di appartenenza ed il suo profilo di rischio;
- verificare che, per le transazioni di importo superiore a 15 mila Euro, l'Azienda abbia adottato opportune modalità di analisi dell'operazione al fine di verificare la sua compatibilità con la conoscenza della controparte (maturata nel corso della relazione) ovvero sulla base della propria conoscenza del mercato;
- controllare che le operazioni regolate per contanti non superino l'importo massimo di 1.000,00 Euro;
- controllare che gli assegni emessi/ricevuti, per importi pari o superiori a 1.000,00 Euro, rechino indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

"H" – DELITTI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

La presente Parte Speciale "H" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24 – bis del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 7 della L. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici - Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico - Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici — Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche –

Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità — Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

- Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;

- Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;

- Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La persona fisica che commette un reato di criminalità informatica è punita con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per l'Azienda sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione dell'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale , i Responsabili di funzione ed i dipendenti de IL GIRASOLE responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

In base ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

- 1.- Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati
- 2.- Trasmissione di dati, informazioni e documenti
- 3.- Gestione del personale

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei consiglieri di amministrazione, dei responsabili di funzione, dei dipendenti e dei collaboratori esterni de IL GIRASOLE di:

1. porre In essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
2. violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, coerentemente con le direttive di gruppo e con i principi del Codice Etico, i seguenti principi generali:

- a) IL GIRASOLE agisce nel rispetto della normativa vigente (tra cui la D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), dotandosi di politiche e di procedure operative, di cui ne cura l'aggiornamento periodico;
- b) i supporti informatici che IL GIRASOLE assegna ai propri dipendenti, restano di esclusiva proprietà dell'azienda. L'Azienda si impegna a mantenere la tracciabilità degli strumenti informatici assegnati ai propri dipendenti e ne verifica preventivamente le caratteristiche tecniche, le configurazioni e gli accessi alla rete aziendale;
- c) l'utilizzo dei sistemi informatici da parte dei soggetti assegnatari dev'essere conforme alle politiche ed alle procedure adottate dall'azienda per assicurarne un adeguato livello di protezione;
- d) IL GIRASOLE assicura il corretto impiego e la regolare funzionalità della posta elettronica e della rete internet definendo le modalità d'uso consentite nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- e) i dati, le informazioni ed i documenti dei quali si viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, devono essere utilizzati esclusivamente per motivi di ufficio e gestiti nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, volte ad assicurare un'adeguata gestione e protezione degli stessi;
- f) le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante della Privacy, ecc.) devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti presidi specifici:
 - a. segregazione delle attività;
 - b. norme/ procedure/circolari interne esistenti;
 - c. tracciabilità dei soggetti che producono l'informazione e di chi effettua la trasmissione dei dati.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, il presente Modello prevede che:

- IL GIRASOLE agisca nel rispetto della normativa vigente, dotandosi di procedure operative e di regolamenti interni, di cui ne cura l'aggiornamento periodico (si veda, ad esempio, il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003); utilizzino i sistemi informatici nei limiti delle autorizzazioni concesse e delle deleghe loro conferite;
- esista una procedura aziendale relativa alla gestione del rischio informatico a fronte del quale siano individuate:
 - le minacce cui possono essere esposti i sistemi informatici, nonché i dati ed i documenti in essi gestiti;
 - i danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce;
 - le possibili contromisure;
 - un piano di azioni preventive e correttive.

In relazione alla "Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione (password)", il presente Modello prevede che:

- esista un sistema di protezione idoneo ad identificare ed autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso ai sistemi informatici utilizzati dall'Azienda;
- il sistema di protezione, basato anche sull'utilizzo di password di accesso, rispetti i seguenti requisiti:
 - sia assegnata una password per ciascun sistema informatico cui si deve accedere (es: rete aziendale, casella di posta elettronica, home banking, ecc.);
 - la password sia composta da almeno otto caratteri e possieda le caratteristiche descritte dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
 - gli utenti rispettino la segretezza della password e la conservino adeguatamente;
 - la password sia modificata dagli utenti al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni mesi, oppure ogni tre mesi nel caso sia relativa al trattamento di dati sensibili e i dati giudiziari;
 - non siano utilizzate passwords assegnate ad altri utenti aziendali, in particolare per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Funzione ; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di un altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla Funzione;
 - la comunicazione della password di amministratore di sistema (assegnata in esclusiva ai responsabili interni della gestione dei sistemi informatici), a soggetti esterni (quali, per esempio, fornitori di servizi, software house, ecc.) avvenga nel rispetto delle regole previste, sia circoscritta ad un limitato periodo di tempo e sia comprovata da documentazione scritta;

- il Responsabile della Funzione implementi attività di controllo sul corretto utilizzo e sull'adeguata gestione dei sistemi informatici da parte degli utenti, e ne riporti le principali evidenze ed analisi su appositi report.

In relazione alla "Gestione e protezione delle reti e dei dati", il presente Modello prevede che:

- gli utenti, nelle attività di salvataggio dei dati, rispettino le procedure operative aziendali esistenti;
- siano definite ed applicate procedure di controllo sullo stato di funzionamento e di obsolescenza delle apparecchiature hardware, dei software e delle applicazioni installate sulle stesse;
- tutte le informazioni aziendali che risiedono sui server e sulle banche dati centrali, siano sottoposte a regolare procedura di backup;
- sia definita ed implementata una procedura di *disaster recovery*, che individui:
 - gli eventi che potrebbero causare crash di sistema;
 - i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione della procedura;
 - sito/i di backup dal/i quale/i è possibile effettuare le operazioni di ripristino delle funzioni e dei dati;
 - la successione delle azioni da implementare per ripristinare le funzioni ed i dati;
- le reti aziendali siano protette da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (un firewall per ogni sede aziendale);
- tutti i server e le postazioni di lavoro aziendali coinvolti nel processo di consolidamento e predisposizione delle informazioni, siano protetti da programmi antivirus, aggiornati automaticamente, contro il rischio di tentativi di intrusione dall'esterno;
- eventuali tentativi di intrusione siano tempestivamente comunicati al Direttore Generale ed ai Consiglieri di Amministrazione del girasole, affinché siano introdotte idonee misure a tutela dei dati aziendali;
- il Direttore Generale provveda a far aggiornare periodicamente tutti i server ed i singoli applicativi aziendali sulla base delle patch rilasciate dalle *software house* e dei sistemi antivirus;

In relazione alla "Gestione della protezione fisica delle aree e dei locali server e delle postazioni di lavoro", il presente Modello prevede che:

- l'installazione, l'utilizzo e la rimozione di apparecchiature e supporti rimovibili (pendrive USB, CD-Rom, ecc.) sia autorizzata dal Direttore Generale e conforme ad una procedura da egli predisposta;
- nessuno possa lasciare incustodita la propria postazione di lavoro, e comunque non dopo aver attivato lo stato "stand-by" protetto da password. In caso di assenza prolungata è necessario sospendere il sistema;

- sia sancito il divieto di rendere accessibili i dispositivi informatici a soggetti diversi dai rispettivi assegnatari, e che, in caso di smarrimento o furto, sia data tempestiva informazione al Direttore Generale.

4.2. Trasmissione di dati, informazioni e documenti

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di trasmissione di dati, informazioni e documenti all'esterno, il presente Modello prevede che:

- la trasmissione di *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione di proprietà dell'Azienda avvenga per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni, nei limiti delle deleghe di funzione conferite, ed in conformità ai requisiti richiesti da prassi e procedure aziendali (è fatto obbligo, ad esempio, di convertire previamente i *files* trasmessi all'esterno, in un formato non modificabile);
- l'Azienda attui un sistema di protezione che sia in grado di identificare ed autenticare univocamente gli utenti che accedono ad un sistema trasmissivo e di tracciare i dati ed i documenti trasmessi all'esterno;
- l'accesso ai sistemi di scambio di dati con la Regione e la ASL sia limitato al Responsabile di Funzione, o suo delegato, e protetto da password individuali;

4.3. Gestione del personale

Al fine di garantire un adeguato presidio al processo di gestione del personale, il presente Modello prevede che:

- al momento dell'ingresso in azienda di un nuovo dipendente, che per le proprie mansioni debba utilizzare il sistema informatico aziendale, il Direttore Generale disponga formalmente la consegna di strumenti e supporti informatici propedeutici allo svolgimento delle mansioni svolte e l'elenco degli applicativi per i quali è necessario fornire l'accesso al nuovo dipendente;
- il Direttore Generale consegni al nuovo dipendente:
- i dispositivi hardware (pc, notebook, etc.) correttamente configurati con i programmi software necessari all'espletamento delle mansioni svolte;
- le passwords iniziali di accesso ai sistemi informatici di elaborazione ed eventualmente di trasmissione dati all'esterno, che dovranno essere tempestivamente personalizzate dal singolo utente;
- il dipendente, a seguito del ricevimento dei dispositivi e strumenti ricevuti, rilasci una "Lettera di assegnazione dei dispositivi informatici", firmata per ricevuta;
- l'Azienda attui una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, volta a sensibilizzare tutti gli utenti.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento ai processi a rischio identificati nella presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare:

- l'adozione ed il periodico aggiornamento delle procedure operative e regolamenti interni relativi alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, opportunamente diffusi e rispettati dai dipendenti;
- il corretto funzionamento dei processi di autenticazione e di accesso ai sistemi informatici ed ai dati;
- che l'Azienda abbia, nei termini di legge, aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (ex D.Lgs. 196/2003);
- l'efficacia ed il rispetto delle procedure previste per la protezione delle reti;
- la corretta implementazione ed il rispetto delle procedure previste per la protezione ed il salvataggio dei dati (procedure di backup, *disaster recovery*)]
- il corretto svolgimento dei processi di trasmissione dei dati, informazioni e documenti all'esterno dell'azienda
- l'osservanza della procedura relativa alla consegna di strumenti, supporti informatici e credenziali di accesso ai dipendenti.

AGGIORNAMENTO DEL 26 GIUGNO 2015

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

"I" – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale "I" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24 – ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.24 ter Delitti di criminalità organizzata

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto l'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001: "Delitti di criminalità organizzata", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere - Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso - Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso - Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell'erogazione di denaro;
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407 c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di funzione.

In base ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

- 1.- Acquisto beni, servizi, lavori
- 2.- Fornitura di servizi

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO

Si rimanda ai principi generali di comportamento previsti per il:

- processo " Acquisto beni, servizi, lavori " nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione,
- nella Parte E - Reati Transnazionali e nella Parte G - Riciclaggio;
- processo "Fornitura di servizi" nella Parte E - Reati Transnazionali.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

1. Acquisto beni, servizi, lavori

Si rimanda alle procedure specifiche previste nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione, nella Parte E - Reati Transnazionali e nella Parte G - Riciclaggio.

2. Fornitura di servizi

Si rimanda alle procedure specifiche previste nella Parte E - Reati Transnazionali.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si rimanda ai controlli dell'OdV previsti per il:

- processo " Acquisto beni, servizi, lavori " nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione, nella Parte E - Reati Transnazionali e nella Parte G - Riciclaggio;
- processo "Fornitura di servizi" nella Parte E - Reati Transnazionali

"L" – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

La presente Parte Speciale "L" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio ed in violazione del diritto d'autore.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – bis del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7, della L. 99/2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001:

"Delitti contro l'industria e il commercio", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio - utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza — compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva;

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali - messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio - consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto;

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Art.25 novies Delitti in violazione del diritto di autore

L'art. 15, comma 7, della L. 99/2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001:

"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 171 comma 1 - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- Art. 171 comma 3 - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- Art. 171 bis - duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- Art. 171 bis comma 2 - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- Art. 171 ter lettera comma 1 a) - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- Art. 171 ter comma 1 lettera b) - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- Art. 171 ter comma 1 lettera c) - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- Art. 171 ter comma 1 lettera d) - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da

parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- Art. 171 ter comma 1 lettera e) - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;

- Art. 171 ter lettera f) - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- Art. 171 ter comma 1 lettera f - bis) - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- Art. 171 ter comma 1 lettera h) - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- art. 171 ter comma 2 lettera a) - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- art. 171 ter comma 2 lettera a – bis) - comunicazione al pubblico attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediate connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;

- Art. 171 ter comma 2 lettera b) - esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione e vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- Art, 171 ter comma 2 lettera c) - promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;

- Art. 171 septies lettera a) - mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- Art. 171 septies lettera b) - falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;

- art. 171 octies - produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.-

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 775 mila) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del d.lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis.1 e 25 novies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei consiglieri di amministrazione, dei responsabili di funzione, dei dipendenti e dei collaboratori esterni de IL GIRASOLE di porre in essere comportamenti in grado di integrare le fattispecie di reato rientranti tra i delitti contro l'industria e il commercio ed in violazione del diritto di autore.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis.1 e 25 novies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25.bis.1 e 25 novies del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di assessment.-

"M" - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O

A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale "M" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 - novies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 novies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La L. 116/2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'art. 4 prevede l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 novies:

- Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti I autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 129 mila Euro a 775 mila Euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e I analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- Interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di funzione ed i dipendenti dell'Azienda responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

In base ai reati individuati possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

1. Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

SI rimanda ai principi generali di comportamento previsti per il processo "Gestione del contenzioso giudiziale ed extra - giudiziale" nella Parte A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte E - Reati Transnazionali.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

Si confrontino le procedure specifiche previste per il processo "Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale nella Parte A — Reati contro la Pubblica Amministrazione.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Controlli previsti nel corrispondente paragrafo della Parte "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione e Parte "E" — Reati Transnazionali

"N" - REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale N contiene gli specifici protocolli e norme comportamentali che l'Azienda ha adottato all'interno del proprio Modello al fine di contrastare la possibile commissione dei reati ambientali divenuti rilevanti ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto introdotto dal D Lgs 7 luglio 2011 n. 121.

I reati ambientali rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto sono, nella maggior parte dei casi, reati contravvenzionali, punibili, pertanto, sia se commessi con dolo sia se commessi con colpa e alcuni di essi sono reati "formali" e cioè puniti indipendentemente dall'esistenza di una effettiva compromissione del bene ambiente: essi possono riguardare qualsiasi società, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica, e possono essere commessi dagli amministratori, dai Dirigenti, dai dipendenti, dagli agenti e/o, più in generale, dai terzi che agiscono per l'Azienda. I modelli comportamentali in campo ambientale da adottarsi al fine della prevenzione della commissione di tali reati sono quindi indirizzati a tutti coloro che lavorano per la società che ne sono messi a conoscenza tramite idonei strumenti informativi.

1. REATI PRESUPPOSTO

I reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto sono contenuti in parte in nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 121/2011 nel codice penale e in parte nel D.Lgs. 152 del 2006 (di seguito anche "Testo Unico Ambientale" o TUA).

Vi sono, poi, fattispecie più marginali ai fini di cui al presente Modello disciplinate da norme specifiche di settore, che comunque saranno menzionate per completezza. Come è stato rilevato da più commentatori i reati presupposto inclusi nel Decreto non esauriscono il novero dei reati ambientali potenzialmente applicabili ad una attività imprenditoriale.

Di seguito, per completezza, sono stati indicati e sinteticamente esaminati tutti i reati ambientali contemplati dal Decreto, indipendentemente dalla rilevanza pratica per l'attività dell'Azienda: si è specificato ove il singolo reato possa considerarsi almeno astrattamente applicabile all'Azienda.

Art. 25-undecies - Reati ambientali

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

A) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

B) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

C) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

Art. 727 bis, C.P.(introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 121/2011) – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Art. 733 bis, C.P.(introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 121/2011) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animale o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”

Reati previsti dal D.Lgs 3/4/2006 n. 152 come segue:

a) - limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies cit.

Art. 137 - Sanzioni penali

“2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi

fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”.

b) limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3 – primo periodo, 3- secondo periodo- 5 e 6

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”.

c) - **Art. 257 Bonifica dei siti**

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a

26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

d) - ART 258 comma 4, II° periodo. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“...4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

e) - Art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”.

f) – Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”

g) - Art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."

h) - **Art. 279, comma 5 - Sanzioni**

"5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

Per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

Art. 1. Commi 1 e 2

"1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato."

Art. 6, comma 4

“4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

Art. 3-bis, comma 1, legge n. 150/1992 (come modificato con art. 3, D.Lgsvo 275/2001)

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

Reati previsti dalla L. 28/12/1993 n. 549

Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
(1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di

usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, e secondo le modalità dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (2).

(1) Comma modificato dall'art. 15, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 16 giugno 1997, n. 179

Reati previsti dal D.Lgsvo 6 novembre 2007, n. 202

Artt. 8 e 9 - Inquinamento doloso

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

Art.9 - Inquinamento colposo

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

2. PROCESSI A RISCHIO

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sull'Azienda (pianta organica, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- interviste con gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili di funzione ed i dipendenti responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

I risultati dell'assessment hanno evidenziato le seguenti aspetti ambientali significativi.-

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgvo 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Azienda, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Azienda preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

A fronte di quanto sopra possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

- produzione e smaltimento di rifiuti sanitari e rifiuti urbani;

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

IL GIRASOLE ritiene che i principi di rispetto dell'ambiente e della tutela delle condizioni generali di igiene, così come della salute e della sicurezza delle persone, debbano ispirare ogni azione e decisione dell'Azienda.

Pertanto, i seguenti principi generali di comportamento debbono essere scrupolosamente seguiti ed attuati dagli Amministratori, dal Direttore Generale e dai dipendenti, dai collaboratori, nonché da coloro che agiscono per l'Azienda (cioè da tutto il Personale) e sono indirizzati anche ai fornitori ed ai terzi che collaborano con quest'ultima nella gestione delle attività comunque interessate ad aspetti ambientali.-

- a) è vietato a ciascun membro del Personale porre in essere qualsiasi comportamento che sia tale da integrare alcuno dei reati ambientali descritti al paragrafo 1 della presente parte

speciale N che precede ovvero che possa in qualsiasi modo agevolare o favorire la commissione di tali fattispecie di reato;

b) ciascun membro del Personale deve svolgere la propria attività nell'interesse della Società rispettando l'ambiente, astenendosi da qualsiasi condotta intesa a compromettere l'ambiente o gli habitat naturali o protetti, nonché a svolgere attività in relazione a specie vegetali o animali protette;

c) ciascun membro del personale deve svolgere la propria attività osservando scrupolosamente tutte le normative e procedure interne in relazione alla materia ambientale, indipendentemente dal fatto che l'inosservanza di tali disposizioni integri un reato ambientale;

d) ciascun membro del Personale che abbia notizia di violazioni ambientali da parte della Società anche sospette, e anche avvenute per cause di forza maggiore, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

e) è fatto divieto a ciascun membro del Personale di cagionare inquinamenti di sorta ovvero di contribuire a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale, nonché di scaricare rifiuti o sostanze pericolose in fognatura o nel terreno o in acque superficiali o sotterranee, ovvero di depositare rifiuti o altre sostanze pericolose in modo non autorizzato o non conforme alle istruzioni aziendali, nonché di utilizzare o detenere dispositivi che contengano sostanze lesive dell'ozono atmosferico;

f) è fatto divieto a ciascun membro del Personale di richiedere a laboratori ovvero di utilizzare certificati di analisi di rifiuti falsificati o comunque alterati;

g) il Personale specificamente addetto alla gestione del SISTRI o comunque impiegato per coadiuvarne le mansioni è tenuto ad ottemperare scrupolosamente a tutte le disposizioni normative applicabili, utilizzando la massima diligenza e seguendo le indicazioni operative rilasciate dalle autorità competenti;

h) ciascun membro del Personale e, comunque, chiunque operi nell'interesse dell'Azienda, il quale abbia notizia di qualsiasi violazione od inosservanza di taluna delle suddette regole generali di comportamento deve immediatamente darne comunicazione al proprio immediato superiore gerarchico e, comunque, all'Organismo di Vigilanza. La comunicazione al superiore gerarchico non può in alcun modo sostituire o ritardare quella da effettuarsi all'Organismo di Vigilanza.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. – Produzione e smaltimento di rifiuti sanitari e rifiuti urbani

L'Azienda considera un'esigenza assoluta ed imprescindibile l'osservanza delle leggi e regolamenti in materia ambientale.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato improntato sulla base delle procedure già presenti in Azienda, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, e prevede:

- la raccolta a livello di singolo reparto, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;

- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- la raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- la raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- la movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- la tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgs 22/97.

La vigilanza sulle sopra indicate prescrizioni è affidata alla responsabilità della Direzione Sanitaria aziendale, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgs 152/06;
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, oltre ai controlli previsti nella Parte Generale di cui al presente Modello, e fermo restando il suo potere di effettuare in qualsiasi momento controlli a campione, con la periodicità da esso stabilita interroga, verbalmente o per iscritto, su base semestrale il Responsabile

del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza per verificare lo stato di aggiornamento e di attuazione delle procedure.-

Qualora all'Organismo di Vigilanza dovessero essere rese note prassi operative, anche isolate, che si discostino dalle procedure ambientali applicabili all'Azienda o alle regole di cui al Modello, esso dovrà immediatamente attivarsi per il ripristino della regolarità delle procedure e, comunque, dovrà valutare la necessità od anche solo l'opportunità di indicare le conseguenti modifiche od implementazioni al presente Modello in ordine alla definizione delle procedure da seguire e/o delle norme comportamentali da osservare.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza potrà adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria a monitorare costantemente l'efficacia delle procedure e delle regole di comportamento dettate dal Modello per evitare la commissione dei reati ambientali.